GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 24 LUGLIO — NUM. 173

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali, devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

A datare dal 1° agosto p. v., il prezzo degli annunzi giudiziarii, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in ragione di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea e quello di ogni altro avviso di centesimi trenta, restando abolita la tariffa attuale collo scadere del mese corrente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6980** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermi gli obblighi dello Stato e del Comune di Roma per effetto delle convenzioni approvate con le leggi del 14 maggio 1881, n. 209, e 8 luglio 1883, n. 1482, il Governo del Re provvederà alla esecuzione e al compimento delle opere governative accennate nell'art. 8 della convenzione 14 novembre 1880.

Per il Policlinico, che fa parte di tali opere governative, in aggiunta a quanto risulterà speso al momento dell'approvazione della presente legge, viene fissata una nuova spesa massima di 10 milioni di lire, oltre il prezzo ricavato dall'area già acquistata per fondarvi detto istituto sull'Esquilino tra porta Maggiore e il viale Manzoni.

Art. 2.

Oltre le opere governative ricordate nel precedente articolo e quelle di cui alla legge 14 luglio 1887, n. 4730, il Governo del Re eseguirà per conto dello Stato i lavori occorrenti a compiere la prosecuzione della via Cavour e via dello Statuto fino a piazza Venezia, non che due ponti sul Tevere e relativi accessi, uno dei quali sarà il ponte « Umberto » destinato a stabilire la comunicazione col nuovo palazzo di giustizia ai Prati di Castello.

All'effetto di cui sopra si procederà ad una constatazione delle condizioni in cui si trovino le opere incominciate, e si terrà conto delle occupazioni già definitivamente avvenute per espropriazione di aree.

Art. 3.

Lo Stato provvederà alla spesa per la esecuzione delle

opere suddette mediante emissione di titoli speciali di rendita ammortizzabili in 50 annualità, come pei lavori di sistemazione del Tevere e nelle somme che saranno annualmente determinate nel bilancio dell'entrata in corrispondenza alle spese inscritte nei bilanci dei Ministeri, da cui dipenderanno le opere.

Art. 4.

Per le espropriazioni che ancora si rendessero necessarie al compimento delle opere di cui negli articoli precedenti, od alla esecuzione di quelle comprese nel piano regolatore edilizio della città di Roma approvato con regio decreto 8 marzo 1883, e nelle successive sue varianti, si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio 1890-91 la quota di spesa, che in forza dell'art. 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583, sulle opere del Tevere, era posta a carico del comune, verrà assunta a conto dello Stato, il quale riscuoterà a sua volta, per la parte spettante al comune, i contributi di cui è parola nell'art. 3 della legge medesima.

Art. 6.

Nel decennio 1891-1900 l'amministrazione dello Stato assumerà la riscossione non soltanto del dazio consumo governativo, ma anche dei dazi addizionali e comunali della città di Roma, e pagherà al comune medesimo la somma annuale di 14,000,000 di lire.

Durante l'amministrazione governativa dei dazi di consumo non può farsi luogo a modificazioni di tariffa senza l'approvazione del Governo.

Art. 7.

Se, detratte dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualità di L. 14,000,000 dovuta al comune, avanzerà una somma superiore a L. 5,500,000, canone attualmente spettante al Governo, sarà corrisposta al comune di Roma una somma uguale ai quattro quinti della eccedenza.

Art. 8.

Sulla quota del dazio consumo spettante al comune sarà prelevata dallo Stato la somma occorrente per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e pel quale lo Stato si è reso garante in forza dell'articolo 1 della convenzione approvata con la legge dell'8 luglio 1883.

Art. 9.

L'annualità di lire 2,500,000 stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto il titolo: « Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno » in dipendenza dell'art. 9 della convenzione approvata con la legge del 14 maggio 1881, n. 209, sarà continuata per tutta la durata del prestito ricordato nell'articolo precedente.

Art. 10.

Ferma rimanendo la somma complessiva del concorso dello Stato nei lavori della capitale, il Governo del Re è autorizzato a proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, qualora, approvato il bilancio comunale, risulti che il municipio di Roma non sia in grado di eseguire le opere del piano edilizio regolatore.

Le anticipazioni che siano fatte per effetto del presente articolo saranno detratte dalle ultime annualità del concorso medesimo.

Art. 11.

I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane saranno indemaniati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale. Delle dette rendite la congregazione di carità erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme iscrittevi per codesto titolo.

Le somme necessarie a questo servizio, fino alla liquidazione definitiva, saranno anticipate dal Tesoro in conto corrente.

Art. 12.

Per la esecuzione delle opere governative ed edilizie ricordate negli articoli 1 e 2 della presente legge, sarà con decreto Reale costituito apposito ufficio tecnico-amministrativo alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

A quest'ufficio spetterà pure la direzione e la vigilanza di tutti i lavori che il comune di Roma delibererà di compiere in esecuzione del piano regolatore edilizio della città.

Art. 13.

A cura dell'ufficio di cui sopra e nel termine di due anni verrà provveduto all'accertamento e alla liquidazione dei contributi, di cui all'articolo 14 della convenzione approvata con la legge 14 maggio 1881.

Art. 14.

Il ministro dei lavori pubblici, di accordo con quello dell'interno, farà ogni anno al Parlamento una relazione sopra l'andamento dei lavori edilizi governativi e comunali compresi nel piano regolatore della città di Roma.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a fondere i diversi istituti della città di Roma, che abbiano per iscopo la cura o la convalescenza degl'infermi, in un solo ente, con unica personalità giuridica e con patrimonio comune ed unica amministrazione soggetta alla legge sulle opere pie.

Art. 16.

Senza pregiudizio della precedente disposizione e prima che la medesima venga posta in esecuzione, il Governo del Re è pure autorizzato a fondere, previi speciali accordi con l'Amministrazione che vi è preposta, e conservandone l'autonomia, l'ospedale di Santo Spirito col Policlinico.

Il prezzo da ricavarsi dall'attuale fabbricato di Santo Spirito andrà in aumento della dotazione patrimoniale del nuovo ospedale, al quale saranno pure devoluti gli assegni che il Ministero della pubblica istruzione paga per il servizio delle cliniche nella città di Roma.

Art. 17.

Il termine stabilito dall'art. 8 della convenzione approvata con la legge dell'8 luglio 1883 potrà con regio decreto essere prorogato di anni venti.

Art. 18.

Il comune di Roma presenterà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Ministero dell'interno.

Le obbligazioni assunte con questa legge dal Governo del Re non avranno effetto giuridico finchè il bilancio del comune, tenuto conto delle conseguenze finanziarie della legge stessa, non abbia raggiunto il pareggio.

Art. 19.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con appositi regolamenti da approvarsi con decreti reali a quanto potrà occorrere per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
F. SEISMIT-DODA.
GIOLITTI.
G. FINALI.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6981 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'11 luglio 1890, col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento, assegnati al 2° Collegio di Catanzaro;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Catanzaro è convocato pel giorno 10 agosto prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 17 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6982 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 10 luglio 1890, col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 3° Collegio di Caserta;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 3° Collegio elettorale di Caserta è convocato pel giorno 10 agosto prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 17 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6979 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17, 18, 19, 21, 22, 28 e 29 della legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, N. 3725;

Visto il capitolo 20 del bilancio della spesa per il Ministero della Pubblica Istruzione, approvato con la legge del 28 del mese di giugno 1890, N. 6905;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'istruzione pubblica l'ispettorato delle scuole normali del Regno; esso sarà composto di due ispettori speciali nominati dal Re, il grado e lo stipendio dei quali sono indicati nella tabella A unita al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal suddetto Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Questi ispettori, sotto gli ordini del Ministro, attendono alle incombenze che verranno dal Ministro medesimo ad essi affidate per il regolare andamento delle scuole normali; vegliano a far progredire gli studi e a mantenere in esse un buon indirizzo didattico; e hanno cura di far osservare esattamente le disposizioni che regolano gli esami di patente per i maestri e le maestre elementari.

Art. 3.

Gli ispettori propongono al Ministro le nomine delle Commissioni per i concorsi, fanno parte della Commissione istituita col R. decreto del 25 settembre 1887, N. 4960 per le promozioni degli insegnanti delle scuole normali, e della Giunta Superiore per gli esami di patente, della quale si parla nel capitolo XVII del regolamento del 14 settembre 1889, N. 6493, e danno avviso su i premi da accordare agli insegnanti e su le censure e le punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 4.

Quando il Ministro lo dispone visitano le scuole normali del Regno e assistono agli esami che si dànno presso di esse. Adempiendo queste missioni gli ispettori rappresentano il Ministro dell'istruzione.

Art. 5.

Gli ispettori nelle loro visite hanno l'obbligo di esaminare attentamente in quali condizioni materiali le scuole si trovino; di studiare l'ordinamento degli studi che vi si fanno, e di considerare se per l'andamento disciplinare, morale e didattico le scuole stesse rispondano allo scopo loro, che è quello di formare buoni maestri e buone maestre per le scuole elementari.

Art. 6.

Volta per volta, terminata la visita, gli ispettori ne fanno relazione particolareggiata al Ministro, proponendo tutti quei provvedimenti che stimano opportuni a far migliorare le condizioni della scuola visitata.

Art. 7.

Ogni anno l'ispettorato compila e presenta al Ministro una relazione generale intorno allo stato in cui si trovano le scuole normali del Regno. Tale relazione insieme con quella sui risultati degli esami di patente che deve fare la Giunta Superiore, secondo è prescritto dall'articolo 185 del sopracitato Regolamento per le scuole normali, viene poi dal Ministro presentata al Parlamento.

Art. 8.

Le indennità di missione per questi ispettori speciali sono quelle stabilite coi RR. decreti del 14 settembre 1862, n. 840 e del 25 agosto 1863, n. 1446.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA A.

RUOLO *organico per gli ispettori speciali delle scuole normali.*

Indicazione dell'ufficio:		
Primo ispettore, stipendio annuo	L.	6,000
Secondo ispettore, id.	»	5,000
Totale	L.	11,000

Roma, 2 luglio 1890.

Firmato d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione:
P. BOSELLI.

3ª *Continuazione del* REGOLAMENTO *per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al Regio decreto N. 6952 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di venerdì 18 luglio 1890, N. 168.*

Sezione terza.

Norme speciali per l'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti: capilista per essere stati rimandati da leve anteriori in applicazione degli articoli 62, 65, 78, 80 e 82 della legge — omessi stati ammessi all'estrazione — premunitisi pel volontariato di un anno — concorrenti alla leva con un fratello inscritto della leva stessa.

§ 433. Ai termini del n. 1, dell'art. 90 della legge, gli inscritti in capolista della leva chiamata per essere stati mandati rivedibili dalle leve precedenti per applicazione degli articoli 78 ed 80 della legge possono ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria:

a) quando vi avessero avuto diritto al tempo della leva della loro classe, e sebbene per circostanze sopravvenute più non sussistesse tale diritto;

b) quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente alla loro leva e lo abbiano mantenuto tuttavia perfetto nel giorno fissato per l'apertura della sessione della prima leva cui furono rimandati, quand'anche per circostanze sopravvenute più non si trovino in quelle condizioni nella seconda leva cui furono rimandati;

c) quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente al secondo rimando e lo abbiano mantenuto tuttavia perfetto nel giorno fissato per l'apertura della sessione dell'ultima leva cui furono rimandati.

L'assegnazione alla 3ª categoria non potrà però esser concessa ai predetti capilista, quando vi si opponga il fatto di altre esenzioni conseguite da fratelli durante il periodo della rivedibilità dei capilista stessi.

§ 434. Sono anche ammessi ad invocare il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria gli omessi dei quali tratta l'art. 28 della legge, siccome quelli che partecipano all'estrazione. Dovranno però provare, a senso del n. 2 dell'art 90, come loro ne spettasse il diritto nel tempo della leva alla quale per ragione di età avrebbero dovuto concorrere.

Non osta al conseguimento della suindicata assegnazione alla 3ª categoria la circostanza che il titolo più non sussisteva nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale i detti omessi concorrono, ma non potrà essere loro concessa quella assegnazione, se vi si opponga il fatto di altre esenzioni conseguite da fratelli durante la loro omissione.

§ 435. Le norme di cui nel § precedente valgono anche per gli inscritti in capolista che concorrono alla leva quali stati rimandati da leve precedenti ai termini degli articoli 62, 65 ed 82 della legge.

§ 436. Nei casi di cui ai §§ 433, 434 e 435, a comprovare che il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sussisteva al tempo dovuto, saranno tenuti valevoli i documenti che fino da quel tempo fossero stati redatti al medesimo scopo.

Qualora l'esenzione si invochi per applicazione dell'art. 87 della legge, a comprovare la circostanza che il fratello militare nel tempo a cui rimonta il detto titolo si trovava in attualità di condizioni da procurare il diritto a quel beneficio, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare, se non sussiste già il certificato d'inscrizione ai ruoli dal tempo predetto.

La richiesta di tali documenti dovrà essere fatta alle autorità indicate nel § 414.

§ 437. Gli inscritti premunitisi pel volontariato di un anno sono ammessi a far valere il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria soltanto per i titoli acquistati dopo il giorno in cui ebbero a rilasciare la dichiarazione di premunimento di cui alla lettera *c*) del § 759 e dei quali erano tuttavia in possesso nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono.

Se trattasi però di un premunitosi che ripeta l'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento di un fratello concorrente alla leva sulla stessa sua classe, in questo caso gli saranno applicabili le disposizioni contenute nei §§ 439 e seguenti.

Se il titolo pel quale il premunitosi invoca l'assegnazione alla 3ª categoria sia subordinato all'applicazione degli articoli 93 e 94 della legge ad un membro della di lui famiglia, il detto giovane dovrà essere ammesso a tale beneficio quando anche venisse a risultare che il titolo stesso preesisteva al giorno in cui egli ebbe a rilasciare la dichiarazione di premunimento.

§ 438. Di due fratelli nati nello stesso anno, siano o non gemelli, che concorrono alla stessa leva quali aventi preso parte all'estrazione in uno stesso mandamento, od anche in due diversi mandamenti, e si trovano in uno dei casi indicati dai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86 della legge, spetterà l'assegnazione alla 3ª categoria al primo nato.

Nel caso previsto dal n. 13 del citato art 86 l'assegnazione alla 3ª categoria spetterà all'ultimo nato.

§ 439. Di due fratelli nati nello stesso anno, siano o non gemelli, che concorrono alla stessa leva quali aventi preso parte all'estrazione in uno stesso mandamento od anche in due diversi mandamenti, e

che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della loro leva avessero un fratello nelle condizioni volute dagli articoli 87 od 88 della legge, spetterà l'assegnazione alla 3ª categoria (ove non vi osti il disposto del successivo art. 89), a quello di essi chiamato pel primo all'esame definitivo ed arruolamento.

Se quello però cui spetterebbe l'assegnazione alla 3ª categoria non fosse in condizione di poterla conseguire o dichiarasse di rinunciarvi, sarà quel beneficio devoluto all'altro fratello.

§ 440. Di due fratelli nati nello stesso anno, siano o non gemelli, che concorrono alla stessa leva quali aventi preso parte all'estrazione in uno stesso mandamento, qualora nessuno di essi nel giorno fissato per l'apertura della sessione della loro leva si trovasse nella condizione di conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria per uno dei titoli ricordati nei due precedenti paragrafi, spetterà l'assegnazione alla 3ª categoria pel n. 14 dell'art. 86 della legge a quello fra i detti fratelli cui toccò in sorte il numero maggiore, se l'altro fratello venga arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, o si trovi già vincolato al servizio militare quale volontario od ufficiale, quand'anche l'arruolamento volontario del fratello sia avvenuto dopo l'apertura della sessione.

Se quello però cui toccò in sorte il numero maggiore non potesse fruire dell'assegnazione alla 3ª categoria per essere già vincolato al servizio quale militare di 1ª categoria od ufficiale ascritto all'esercito permanente, il detto beneficio spetterà all'altro fratello.

§ 441. Il disposto dai §§ 438, 439 e 440 è applicabile anche nel caso che i fratelli concorrenti alla stessa leva fossero entrambi inscritti in capo-lista, siccome stati rimandati dalla leva o dalle leve precedenti per applicazione degli articoli 78 od 80 della legge.

§ 442. Di due fratelli nati in anni differenti che concorrono alla leva sulla stessa classe quali inscritti sulla stessa lista d'estrazione od in due diversi mandamenti, il maggiore in qualità di capo-lista stato mandato rivedibile dalla leva, o dalle precedenti, il minore per ragione di età, i quali nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva cui concorrono avessero avuto un fratello nelle condizioni volute dagli articoli 87 od 88 della legge spetta l'assegnazione alla 3ª categoria (ove non vi osti il disposto del successivo articolo 89) al maggiore di età.

Se questi però non fosse in condizioni da poterla conseguire o preferisse assumere l'arruolamento nella categoria che gli spetta pel numero d'estrazione, il detto beneficio spetta al minore di età.

La stessa norma vale anche nel caso che il minore di età concorra alla leva esso pure nella qualità di capo lista stato mandato rivedibile dalla leva precedente.

§ 443. Di due fratelli nati in anni differenti, concorrenti alla leva sulla stessa classe quali inscritti sulla stessa lista di estrazione, il maggiore in capo-lista, il minore quale inscritto per ragione di età, se il maggiore viene arruolato nella 1ª categoria, quand'anche l'arruolamento sia avvenuto dopo l'apertura della sessione, o si trovi già vincolato al servizio militare nella categoria stessa o nell'esercito permanente, spetta l'assegnazione alla 3ª categoria al minore per applicazione dell'art. 87 della legge, ognora quando a conseguirla non vi osti il disposto del successivo art. 89.

La stessa norma è applicabile nel caso che il fratello minore si trovasse esso pure inscritto in capo-lista per essere stato mandato rivedibile in applicazione degli articoli 78 od 80 della legge.

Sì nell'un caso poi che nell'altro, qualora il fratello minore si trovasse già vincolato al servizio militare di 1ª categoria nell'esercito permanente, o quale ufficiale, ovvero venisse arruolato in 1ª categoria per aver rinunziato all'assegnazione alla 3ª, o questa non gli spettasse perchè il fratello maggiore capo lista sia stato arruolato in 2ª categoria, in questi casi competerà l'assegnazione alla 3ª categoria al fratello maggiore, sempre quando questi si trovi in capo lista per essere stato mandato rivedibile in applicazione degli articoli 78 od 80 e non vi osti il disposto dell'articolo 89.

Il fratello maggiore di cui al capoverso precedente, che non ha potuto chiedere od ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria perchè invece che nella 1ª, il fratello minore, è stato arruolato nella 2ª categoria, potrà chiedere ed ottenere l'accennato beneficio se il detto fratello minore nella sistemazione o nel completamento del contingente sia trasferito nella 1ª categoria.

In questo caso la domanda d'assegnazione alla 3ª categoria deve essere inviata al Ministero della guerra pel tramite del prefetto o sottoprefetto.

§ 444. Il disposto dalla prima e seconda parte del paragrafo precedente è pure applicabile nel caso che il maggiore dei detti fratelli si trovasse inscritto sulla stessa lista di estrazione quale omesso presentatosi spontaneo; se questi viene arruolato nella 1ª categoria, o già appartenesse all'esercito permanente quale militare di 1ª categoria o quale ufficiale, spetta l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 87 della legge all'altro fratello, ove non vi osti il disposto dell'articolo 89.

L'inscritto che non ha potuto chiedere ed ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria perchè il fratello maggiore di cui sopra, invece che nella 1ª è stato arruolato nella 2ª categoria, potrà chiedere ed ottenere il cennato beneficio se il detto fratello maggiore nella sistemazione o nel completamento del contingente sia trasferito alla 1ª categoria.

In questo caso la domanda d'assegnazione alla 3ª categoria coi voluti documenti deve essere dal prefetto o dal sottoprefetto inviata al ministro della guerra.

§ 445 L'assegnazione alla 3ª categoria conseguita da un inscritto per effetto dell'arruolamento della 1ª o nella 2ª categoria di un fratello concorrente alla stessa leva è revocabile sino all'ultimo giorno del secondo periodo della leva stessa se il detto fratello venga mandato rivedibile alla leva successiva o venga riformato in seguito a rassegna.

È pure revocabile, se venne accordata in virtù dell'art. 87 della legge, qualora il fratello ascritto alla 1ª categoria durante la sessione venga trasferito alla 2ª categoria nell'occasione della sistemazione del contingente, salvo però che il detto fratello venisse in seguito ripristinato nella 1ª categoria per completare il contingente, nel qual caso, dovrà esserne subito informato il ministro della guerra.

§ 446. Agli effetti di cui al paragrafo precedente, i prefetti ed i sottoprefetti faranno tener nota dai commissari di leva, in un apposito registro dei predetti inscritti e dei fratelli che loro procurarono l'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 447. Subito dopo eseguita la sistemazione del contingente, i prefetti ed i sottoprefetti verificheranno se tra i trasferti dalla 1ª alla 2ª categoria sianvi di quelli che procurarono l'esenzione ad un fratello per applicazione dell'articolo 87 della legge, ed in caso affermativo convocheranno subito il consiglio di leva, affinchè revochi l'assegnazione degli inscritti stessi alla 3ª categoria e li trasferisca nella categoria che loro spetta pel numero d'estrazione.

Lo stesso provvedimento adotteranno di mano in mano che loro pervengono gli stati nominativi degli inscritti riformati e di quelli dichiarati rivedibili in seguito a rassegna speciale, se i fratelli degli inscritti suindicati siano compresi fra i riformati od i mandati rivedibili.

Se l'inscritto a cui viene revocata l'assegnazione alla 3ª categoria è un premunitosi pel volontariato di un anno, invece che alla categoria designata dal numero di estrazione, dovrà essere ascritto alla 1ª categoria nella suddetta qualità.

§ 448. Pronunciata che sia dal consiglio la nuova decisione, dovrà questa essere subito partecipata all'interessato per mezzo del sindaco del comune cui appartiene pel fatto della leva, non che al distretto militare nei modi prescritti dal § 191.

Della detta decisione dovrà inoltre essere presa nota sulle liste di leva e di estrazione, nonchè sul registro di cui al § 446.

§ 449. Ricevuta la partecipazione di cui nel paragrafo precedente, il comandante del distretto militare:

a) se trattisi d'inscritto trasferto alla 2ª categoria, provvederà al relativo cambio del foglio di congedo illimitato;

b) se si tratti di inscritto trasferto alla 1ª categoria, provvederà alla di lui chiamata sotto le armi od al relativo cambio del foglio di congedo illimitato, secondochè gli uomini di 1ª categoria della sua classe si trovino o non per anco sotto le armi;

c) se trattisi di un premunitosi pel volontariato di un anno, si regolerà a seconda dei casi in analogia al disposto dai §§ 763 e 764.

TABELLA *dei documenti da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria.*

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
1. — Unico figlio di padre vivente (art. 86, n. 1) (1).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Situazione di famiglia (mod. n. 29).
2. — Figlio primogenito di padre che non ha altro figlio maggiore di 12 anni (art. 86, n. 2) (1).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia dell'atto di nascita del fratello che per età segue immediatamente l'inscritto. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
3. — Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età (art. 86, n. 3) (1).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia dell'atto di nascita del padre. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
4. — Unico figlio di madre tuttora vedova (art. 86, n. 4).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia dell'atto di morte del padre. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
5. — Figlio primogenito di madre tuttora vedova (art. 86, n. 5).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia dell'atto di morte del padre. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
6. — Unico nipote di avolo che non ha figli maschi (art. 86, n. 6).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia degli atti di morte dei figli dell'avo. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
7. — Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi (art. 86, n. 7).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia degli atti di morte dei figli dell'avo. Copia dell'atto di nascita dell'avo. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
8. — Unico nipote di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi (art. 86, n. 8).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia degli atti di morte dei figli dell'avo. Copia dell'atto di morte del marito dell'ava. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n 29).
9. — Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi (art. 86, n. 9).	Atto di richiesta (mod. n. 27). Copia degli atti di morte dei figli dell'ava. Copia dell'atto di morte del marito dell'ava. Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
10. — Primogenito di fratelli germani o consanguinei orfani di padre e madre (art. 86, n. 10).	Atto di richiesta del tutore ed in mancanza del tutore, dei tre prossimiori parenti (modello n. 28). *Se poi gli orfani sono maggiorenni:* Atto di richiesta (mod. n. 27) firmato da uno di essi. Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
11. — Unico fratello di sorelle germane o consanguinee orfane di padre e madre e nubili (art. 86, n. 11).	Atto di richiesta del tutore ed in mancanza del tutore, dei tre prossimiori parenti (modello n. 28). *Se poi le sorelle sono maggiorenni:* Atto di richiesta (mod. n. 27) firmato da una di esse. Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Certificato del sindaco che le sorelle sono nubili. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
12. — Maggior nato di orfani di padre e madre, quando il primogenito suo fratello germano o consanguineo è cieco di ambi gli occhi, o cretino o sordo-muto, o inabile a reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo per mostruosa struttura o per difetti fisici, o è inabile assolutamente a lavoro proficuo per causa d'infermità, imperfezioni o difetti fisici permanenti ed insanabili; ed infine è mancante di un braccio o di una mano o dell'uso assoluto dei medesimi (art. 86, n. 12).	Atto di richiesta del tutore ed in mancanza del tutore, dei tre prossimiori parenti (modello n. 28). *Se poi il primogenito è maggiorenne.* Atto di richiesta (mod. n. 27) firmato da esso. Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Certificato (mod. n. 30) o atto di notorietà (mod. n. 31). Situazione di famiglia (mod. n. 29).
13. — Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori germani o consanguinei si trovano in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente (art. 86, n. 13).	Atto di richiesta del tutore ed in mancanza del tutore, dei tre prossimiori parenti (modello n. 28). *Se poi gli orfani sono maggiorenni.* Atto di richiesta (mod. n. 27) firmato da uno di essi. Copia dell'atto di morte del padre e della madre. Certificato (mod. n. 30) o atto di notorietà (mod. n. 31). Certificato del sindaco che le sorelle sono nubili, quando sia del caso. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
14. — Inscritto in una stessa lista di estrazione con un fratello nato nello stesso anno, sia o non gemello, quando questi abbia estratto il numero minore e sia in condizione di imprendere il servizio militare nella 1ª o nella 2ª categoria (art. 86, n. 14).	Situazione di famiglia (mod. n. 29).
15. — Inscritto che abbia un fratello germano o consanguineo al servizio dello Stato come militare di 1ª categoria appartenente all'esercito permanente od al corpo reale	Certificato d'inscrizione ai ruoli (mod. n. 34) od altro fra quelli prescritti dal § 417 a seconda dei casi, relativo al fratello militare dal quale l'inscritto ripete l'esenzione.

(1) Se l'inscritto è soltanto figlio naturale riconosciuto dal padre, oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso, dovrà produrre: copia del suo atto di nascita con l'annotazione dell'atto di riconoscimento.

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
equipaggi, o come ufficiale appartenente all'esercito permanente od all'armata di mare (art. 87).	Certificato d'esito di leva degli altri fratelli dell'inscritto (modello n. 35). *Se poi fra questi ve ne siano che fruiscono di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria o di passaggio alla 3ª categoria, anche:* I documenti atti a provare che sussistono altrettanti fratelli in attualità di condizioni da procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione dello stesso art. 87 o dell'art. 88. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
16. — Inscritto avente un fratello germano o consanguineo a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare (art. 88, n. 1).	Copia autentica del decreto reale di collocamento a riposo se trattisi di ufficiale. Copia autentica del decreto ministeriale di collocamento a riposo se trattisi di militare di truppa. *Se il fratello trovisi a far parte del corpo invalidi e veterani, o sarebbe stato in sua facoltà di farvi passaggio, od infine vi avesse fatto passaggio e quindi ne fosse uscito, in tutti questi casi per riscontrata inabilità al servizio militare proveniente da infermità incontrate in causa del servizio:* Copia del foglio matricolare del detto fratello. Certificato d'esito di leva degli altri fratelli dell'inscritto (modello n. 35). *Se poi fra questi ve ne siano che fruiscono di una esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, anche:* I documenti atti a provare che sussistono altrettanti fratelli in attualità di condizioni da procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 87 od 88 della legge. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
17. — Inscritto il cui fratello germano o consanguineo morì mentre trovavasi sotto le armi (art. 88, n. 2).	Copia dell'atto di morte. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare morto. Certificato d'esito di leva degli altri fratelli dell'inscritto (modello n. 35). *Se poi fra questi ve ne siano che fruiscono di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, anche:* I documenti atti a provare che sussistono altrettanti fratelli in attualità di condizioni da procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 87 od 88 della legge. Situazione di famiglia (mod n. 29). *Se trattisi di militare scomparso dopo un fatto d'armi o lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico senza che se ne abbia più*

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	avuto notizia, in luogo dell'atto di morte: Atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate o degne di fede.
18 — Inscritto il cui fratello germano o consanguineo morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare (art. 88, n. 3).	Copia dell'atto di morte. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare morto dal quale consti delle speciali circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero i disastri, i disagi o le fatiche che produssero la morte. Certificato d'esito di leva degli altri fratelli dell'inscritto (modello n. 35). *Se poi fra questi ve ne siano che fruiscono di una esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, anche:* I documenti atti a provare che sussistono altrettanti fratelli in attualità di condizioni da procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 87 od 88 della legge. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
19. — Inscritto il cui fratello germano o consanguineo morì mentre era a riposo per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare (art. 88, n. 4).	Copia dell'atto di morte. Copia autentica del decreto reale di collocamento a riposo, se trattisi di ufficiale, o copia autentica del decreto ministeriale di collocamento a riposo se trattisi di militare di truppa. *Se poi il fratello è morto mentre trovavasi in congedo assoluto per avere preferito questo al diritto che avrebbe avuto di passare o di rimanere nel corpo invalidi e veterani per infermità incontrate per eventi di servizio:* Copia del foglio matricolare del detto fratello. Certificato d'esito di leva degli altri fratelli dell'inscritto (modello n. 35). *Se poi fra questi ve ne siano che fruiscono di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, anche:* I documenti atti a provare che sussistono altrettanti fratelli in attualità di condizioni da procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 87 od 88 della legge. Situazione di famiglia (mod. n. 29).
20. — Inscritto avente il padre o la madre o un fratello, ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nei n. 1, 2 e 4 dell'art. 93.	Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso: Atto di notorietà (mod. n. 30). *Se il membro della famiglia è all'estero:* Dichiarazione di visita avanti l'autorità consolare (mod. n. 32).
21. — Inscritto avente il padre, la madre o un fratello, ecc.,	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:*

SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nel n. 3 dell'art. 93.	Atto di notorietà (mod. n. 31).
22. — I scritto avente il padre, la madre e un fratello, ecc., nella condizione prevista dal n. 5 del surripetuto art. 93.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Estratto autentico della sentenza di condanna. Certificato del direttore dello stabilimento di pena.
23. — Inscritto avente la madre o la matrigna da non computarsi nella famiglia sua od in quella dei fratelli e sorelle consanguinei perchè rimaritata (§ 383).	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Copia dell'atto del secondo matrimonio della madre o della matrigna. *Se gli orfani sono minorenni, la richiesta mod. n. 27 dovrà essere firmata dalla madre loro quale tutrice legale.*
24. — Inscritto avente il padre, la madre o un fratello, ecc., demente o maniaco (art. 94).	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Atto di notorietà (mod. n 33). *Se il demente od il maniaco è ricoverato in un manicomio, anche:* Dichiarazione del direttore del manicomio. *Se il demente od il maniaco è ricoverato in un manicomio all'estero:* Atto di notorietà (mod. n. 33) rilasciato dalla regia autorità consolare, e: Dichiarazione del direttore del manicomio vidimata dalla predetta autorità consolare.
25 — Inscritto avente il padre, la madre, un fratello ecc., dichiarato assente ai termini del Codice civile (art. 94).	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Estratto autentico della sentenza che dichiara l'assenza.
26. — Inscritto stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria concorrente alla leva quale inscritto in capo-lista (art. 94).	*Se per provare che ha tuttavia diritto alla detta assegnazione temporanea:* Atto di notorietà (mod. n. 33) o: Dichiarazione del direttore del manicomio constatante che il demente o maniaco è ivi tuttora ricoverato; oppure, a seconda dei casi: Attestazione del sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede constatante che l'assente non è ritornato e che dello stesso non se ne hanno tuttavia notizie. *Se per provare che ha diritto all' assegnazione definitiva alla detta categoria:* Copia dell'atto di nascita di esso inscritto, o copia dell'atto di morte dell'assente, del demente o del maniaco.
27. — Inscritto dimorante all'estero che chiede l'arruolamento e l'assegnazione alla 3ª categoria per procura.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Atto di procura (mod. n. 17). Certificato dell'autorità consolare (mod. n. 18).

CAPO XI.

Dei ricorsi ai tribunali.

§ 450. Gli inscritti che credano lesi i loro diritti per motivi di cittadinanza, domicilio, età, diritti civili o filiazione potranno adire i Tribunali perchè sia deciso sul punto controverso.

§ 451. Il richiamo ai Tribunali deve esser fatto nei dieci giorni posteriori a quello in cui il Consiglio di leva decise sulla sorte dell'inscritto.

Tale richiamo non sospende gli effetti dell'arruolamento se viene fatto dopo il predetto termine di dieci giorni, come pure se non abbia per oggetto uno dei motivi indicati nel paragrafo precedente.

§ 452. È competente il Tribunale del circondario a cui l'inscritto appartiene per fatto di leva.

§ 453. A richiesta degli inscritti, i presidenti dei Consigli di leva rilascieranno loro l'estratto della decisione, indicando la data in cui venne pronunziata.

§ 454. I prefetti od i sottoprefetti, appena siano stati citati avanti i Tribunali ordinari, ne informeranno il ministro della guerra per le opportune direzioni, comunicandogli a tale effetto tutti gli atti con le occorrenti spiegazioni che formano oggetto della insorta contestazione.

Quando poi saranno state pubblicate le relative sentenze ne trasmetteranno subito copia al ministro della guerra.

§ 455. Spetta ai prefetti od ai sottoprefetti nella qualità di presidenti dei Consigli di leva appellare alla Corte d'appello o ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze pregiudicevoli al servizio di leva, dopo di avere consultato il ministro della guerra, a cui riferiscono sui motivi dell'appello o del ricorso.

§ 456. I presidenti dei Consigli di leva si rivolgono alla Regia avvocatura erariale competente per essere rappresentati e assistiti nel giudizio.

§ 457. Il prefetto o il sottoprefetto, appena viene iniziato il giudizio stato promosso in tempo utile per uno dei motivi specificati nel § 450, ne avverte il comandante del distretto militare, onde ritenga come sospesi a riguardo dell'inscritto gli effetti dell'arruolamento fino al termine definitivo del giudizio.

§ 458. Qualora l'esito del giudizio fosse protratto oltre il giorno in cui ha luogo la chiusura della sessione della leva alla quale appartiene l'inscritto che trovasi nel caso indicato dal precedente § 457, il prefetto o il sottoprefetto inscriverà l'inscritto medesimo in capolista della leva ventura.

Il detto inscritto se risulta arruolato in 1ª categoria deve essere rimpiazzato nel contingente.

§ 459. Quando è compiuto il giudizio e la relativa sentenza è divenuta definitiva, il Consiglio di leva, convocato, ove occorra, in apposita seduta, statuisce sulla sorte dell'inscritto, applicando agli effetti della leva la sentenza predetta ed assegnandolo quindi alla categoria che gli spetta.

Se l'inscritto dovrà far parte della 1ª categoria sarà computato, a seconda dei casi, nel contingente della leva cui appartiene od in quello della leva nella quale è inscritto in capolista.

Inquanto all'invio sotto le armi sarà al detto inscritto applicato il disposto nei due capoversi del § 160.

§ 460. Sulla lista d'estrazione e su quella di leva dovrà sempre farsi menzione del ricorso ai magistrati ordinari, dell'esito della sentenza, e della definitiva decisione del Consiglio di leva.

§ 461. Pel pagamento delle spese e degli onorari degli avvocati e dei procuratori che occorressero pei mentovati giudizi, il prefetto o il sottoprefetto spedirà al ministro della guerra apposita nota specifica stata liquidata dalla competente regia avvocatura erariale.

CAPO XII.

Dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva.

§ 462. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalle decisioni dei Consigli di leva, potranno ricorrere contro le medesime al ministro della guerra.

È parimente in facoltà di ogni membro del Consiglio di leva e

dell'ufficiale dei carabinieri reali di appellarsi direttamente al ministro della guerra per quelle decisioni che fossero da essi reputate emesse in violazione della legge.

§ 463. Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva per denegata riforma, dovendo gli inscritti, se di 1ª categoria, essere sottoposti a nuova visita presso il distretto militare e presso il corpo cui verranno assegnati, e potendo, se di 2ª o 3ª categoria, essere sottoposti alle rassegne di rimando ai termini del § 830.

§ 464. Non è ammesso ricorso, agli effetti dell'articolo 18 della legge, contro l'arruolamento nella 1ª o nella 2ª categoria di quelli inscritti che non esposero il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria durante la sessione della leva alla quale concorrono, e di quegli altri, che sebbene lo abbiano esposto, pure non era stato da essi peranco comprovato prima della chiusura della sessione stessa, mediante la produzione di tutti i documenti legali all'uopo richiesti.

§ 465. Nei ricorsi di cui al § 462 si dovranno indicare gli articoli della legge dei quali è richiesta l'applicazione.

§ 466. Il ricorso potrà essere redatto in carta libera, ma dovrà essere sottoscritto dai ricorrenti o sottosegnato dai medesimi nel caso che non sappiano scrivere.

§ 467. Il ricorso dovrà essere trasmesso al ministro della guerra per mezzo del prefetto o del sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto ha concorso alla leva.

Non potranno i prefetti od i sottoprefetti per qualsivoglia motivo opporsi alla trasmissione dei ricorsi al ministro della guerra.

§ 468. I ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva non sospendono gli effetti delle decisioni stesse. I ricorrenti non sono dispensat dall'obbedire senza indugio agli ordini che fossero emanati per gl'inscritti della loro classe e categoria.

§ 469. Nel dar corso ai reclami che vengono presentati contro le decisioni dei consigli di leva, i prefetti od i sottoprefetti dovranno nei singoli casi, fare al ministro della guerra un rapporto splegativo dei motivi di diritto e di fatto che indussero il consiglio alla deliberazione contro la quale si reclama, ed unire al ricorso i documenti prodotti dai reclamanti, nonchè copia della deliberazione di cui sopra, somministrando inoltre tutte quelle altre indicazioni che loro risultassero circa le esposte circostanze e considerazioni.

Nella trasmissione dei predetti reclami i prefetti od i sottoprefetti dovranno indicare se l'inscritto reclamante fu arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, e se si tratta di un capolista, dovranno specificare il motivo per cui egli si trovi in tale posizione.

§ 470. Quando trattasi di ricorsi per denegata assegnazione alla 3ª categoria, o di ricorsi contro l'assegnazione stessa siccome indebitamente accordata e che per la loro risoluzione occorra sia rivisitato alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto che si allegò nelle condizioni di cui agli articoli 93 e 94 della legge, il ministro della guerra prima di trasmettere i ricorsi medesimi alla commissione instituita a mente dell'art. 18 della legge stessa, dispone perchè il predetto membro della famiglia dell'inscritto sia rivisitato presso un ospedale militare.

Qualora in seguito alla visita fosse creduto necessario di trattenerlo in osservazione presso l'ospedale, le spese di mantenimento saranno sostenute dall'amministrazione militare.

Le spese di viaggio per la presentazione del membro della famiglia all'ospedale militare, comprese, quando occorra, le spese di viaggio per una persona in accompagnamento, saranno sostenute:

degl'interessati, se si tratti di ricorsi fatti contro la denegata assegnazione alla 3ª categoria;

dall'amministrazione militare se si tratta di ricorsi presentati contro l'assegnazione alla 3ª categoria accordata ad un iscritto.

Le spese di viaggio (indennità di trasferta e trasporto in ferrovia e su piroscafi) a carico dell'amministrazione sono pagate:

per la presentazione all'ospedale, dai distretti militari con norme analoghe a quelle stabilite per gl'inscritti di leva chiamati alle armi;

per il rinvio degl'interessati alle loro case dagli ospedali militari.

§ 471. Il ministro della guerra trasmette alla commissione di cui all'articolo 18 della legge; i prodotti ricorsi, e la medesima, tenuto conto delle considerazioni dei prefetti o dei sottoprefetti, e consultato il disposto della legge e del presente regolamento, emetterà il suo parere intorno alle decisioni dei consigli di leva.

Tale parere, sottoscritto dai membri della commissione, sarà inviato al ministro della guerra colla restituzione dei ricorsi e delle carte comunicate.

§ 472. Il ministro, sentito il parere della commissione, pronuncia la sua decisione. Contro questa decisione non è ammesso ricorso salvochè per incompetenza od eccesso di potere alla quarta sezione del consiglio di Stato a senso dell'art. 24 della legge sul consiglio di Stato (testo unico 2 giugno 1889, n. 6166).

§ 473. Le decisioni del ministro della guerra saranno notificate ai prefetti o ai sottoprefetti perchè le comunichino agli interessati; ed ove con esse siansi venute a modificare le decisioni dei consigli di leva, dovranno i prefetti od i sottoprefetti prenderne nota sulle liste di estrazione e comunicarle ai rispettivi sindaci perchè abbiano alla lor volta a registrarle per sunto sulle liste di leva.

Qualora per effetto delle decisioni suddette dovessero farsi delle variazioni sui ruoli, il ministro darà le occorrenti disposizioni ai comandanti dei distretti militari e dei corpi.

§ 474. I militari che si trovassero già sotto le armi, ed a cui per effetto delle precitate decisioni dovesse essere cambiata l'assegnazione dalla 1ª alla 3ª categoria, saranno per ordine del ministro della guerra cancellati dai ruoli dei corpi ed inviati in patria, muniti del foglio di congedo illimitato come militari di 3ª categoria.

CAPO XIII.

Del riparto e della sistemazione del contingente di 1ª categoria

§ 475. In base al numero degli arruolati in 1ª e 2ª categoria risultante dal verbale modello n. 11, di cui al § 181, si procederà al riparto del contingente a senso dell'articolo 9 della legge, e dopo la Sovrana approvazione, il relativo decreto e la tabella di riparto saranno dal ministro della guerra notificati ai prefetti ed ai sottoprefetti.

§ 476. Appena i prefetti ed i sottoprefetti abbiano avuto la comunicazione di cui al paragrafo precedente, procederanno al sub-riparto del contingente fra tutti i mandamenti del circondario, tenendo a base la proporzione risultante fra la cifra del contingente determinato dalla legge annuale ed il numero degli arruolati in 1ª e 2ª categoria in ciascun mandamento (1).

§ 477. Lo stato di sub-riparto del contingente fra i mandamenti del circondario, che sarà conforme al modello n. 36, dovrà dal prefetto o sottoprefetto essere subito trasmesso a tutti i sindaci dei comuni del circondario con incarico di farlo pubblicare per lo spazio di otto giorni.

§ 478. Un esemplare dello stato di sub-riparto sarà spedito al ministro della guerra affinchè possa verificare se il medesimo risulti

---

(1) *Esempio.* Suddivisione del contingente fra i mandamenti del circondario.

Dato che la proporzione per cento degli inscritti di tutto il regno sui quali cade la ripartizione del contingente di 1ª categoria di fronte al contingente fissato dalla legge sia di 83,70

Dato che il numero degli inscritti del mandamento A sui quali cade il sub riparto sia di uomini 425

per conoscere quale sia il contingente che deve fornire questo mandamento, si stabilisca la seguente proporzione:

$$100 : 83,70 :: 425 : x$$

Moltiplicandosi perciò 83,70 per 425 e dividendosi il prodotto per 100, si avrà per risultato dell'operazione il numero 355 che appunto esprime il contingente ricercato.

Devesi in questi calcoli ritenere per base che nel risultato delle operazioni, le frazioni relativamente maggiori, hanno, a seconda dei casi, a considerarsi quali unità nel ripartire i contingenti parziali da assegnarsi ai singoli mandamenti.

Sopravvenendo per caso che la frazione maggiore fosse la stessa in più mandamenti, l'estrazione a sorte fatta dal prefetto o sottoprefetto in presenza del commissario di leva deve decidere quali siano i mandamenti, che abbiano a rappresentare l'unità.

nelle giuste proporzioni indicate nel precedente § 476, ed un altro al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il circondario, onde possa servirgli di norma nelle operazioni di sua competenza, nelle quali occorre aver presente la quota parziale del contingente dovuto da ciascun mandamento.

§ 479. Qualora un sindaco reputasse che nel sub-riparto del contingente il mandamento a cui appartiene il comune da lui amministrato sia stato gravato, trasmetterà al prefetto o sottoprefetto un ragionato richiamo, ed ove questo sia riconosciuto fondato e sia stato prodotto prima della sistemazione del contingente, il prefetto od il sottoprefetto provvederà perchè venga rettificato l'errore, avvertendone il ministro della guerra ed il comandante del distretto militare.

§ 480. Appena pubblicato il sub-riparto del contingente fra i vari mandamenti, i prefetti ed i sottoprefetti si porranno d'accordo coi comandanti di distretto per stabilire quali passaggi debbano farsi dalla 1ª alla 2ª categoria o viceversa onde portare il contingente alla quota fissata dal detto sub-riparto.

§ 481. Intervenuto l'accordo di cui al paragrafo precedente, i prefetti ed i sottoprefetti provvederanno immediatamente ai conseguenti cambiamenti di categoria degl'inscritti facendone prender nota nelle liste di estrazione e nel registro sommario, e trasmetteranno inoltre ai sindaci rispettivi un elenco nominativo degl'inscritti stessi coll'indicazione del numero di estrazione, affinchè vengano fatte le opportune annotazioni sulle liste di leva.

§ 482. Alla loro volta i comandanti dei distretti provvederanno:

a) perchè sia pubblicato in tutti i comuni un manifesto eguale al modello n. 37 onde notificare agl'inscritti i passaggi dalla 2ª alla 1ª e dalla 1ª alla 2ª categoria occorrenti per la sistemazione del contingente, copia del quale manifesto sarà trasmesso al Ministero della guerra;

b) perchè sia presa nota sui modelli 12 e 15 degli avvenuti cambiamenti di categoria;

c) perchè siano compilati i fogli di congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria corrispondenti ai movimenti avvenuti, da trasmettersi ai sindaci dei rispettivi comuni per la consegna agl'interessati, in sostituzione di quelli loro rilasciati all'atto dell'arruolamento, che verranno dai sindaci restituiti ai distretti.

§ 483. Per gl'inscritti visitati per delegazione che si trovino compresi nei movimenti di passaggi di cui sopra, i comandanti di distretto rimetteranno, in piego raccomandato, i nuovi fogli di congedo al prefetto od al sottoprefetto stato delegato per la visita, affinchè ne curi la consegna agl'interessati, col contemporaneo ritiro del precedente foglio per la restituzione al distretto.

§ 484. Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti i prefetti ed i sottoprefetti ed i comandanti dei distretti militari faranno conoscere al ministro della guerra quanti passaggi da una categoria all'altra siano stati effettuati per la sistemazione del contingente, mediante trasmissione di uno stato numerico conforme al modello numero 38.

A corredo di tale stato dovranno essere uniti gli elenchi nominativi conformi ai modelli n. 39 e 40.

Tali documenti saranno dai comandanti di distretto compilati in tanti modelli separati quanti sono i circondari compresi nel territorio di loro giurisdizione.

§ 485. Otto giorni dopo dell'avvenuta sistemazione del contingente i prefetti e sottoprefetti rimetteranno al ministro della guerra una situazione delle operazioni compiutesi durante la sessione conforme al modello n. 41 e nella quale dovrà essere tenuto conto dei movimenti avvenuti in occasione della sistemazione del contingente.

§ 486. Gli inscritti provenienti da leve anteriori non possono per le vicende della leva nella quale vengono arruolati essere passati dalla 1ª alla 2ª categoria.

Gli inscritti che furono arruolati nella 1ª categoria per effetto di una disposizione penale o disciplinare della legge sono sempre mantenuti nella 1ª categoria, nè possono per qualunque evento passare alla 2ª.

§ 487. Nel caso che coi soli capilista e cogli inscritti che per obbligo devano far parte della 1ª categoria di ciascun mandamento si raggiunga una quota superiore a quella stabilita, il contingente di 1ª categoria dovrà rimanere esuberante, come dovrà rimanere deficiente nel caso in cui tutta o parte della 2ª categoria fosse composta di capilista, ai quali pel numero estratto nella propria leva spettasse di rimanere nella categoria stessa.

§ 488. Gli inscritti che trovansi nel corpo delle guardie di finanza e furono dal consiglio di leva arruolati in 1ª categoria ove, per effetto della sistemazione del contingente, dovessero, giusta la sorte del numero, passare alla 2ª categoria, vi saranno trasferiti come si pratica per gli altri inscritti, pur continuando a far parte delle guardie suddette.

§ 489. Gli inscritti che furono ammessi alla partenza per anticipazione con espressa rinunzia al passaggio alla 2ª categoria non dovranno essere trasferiti alla categoria stessa, quantunque ad essi spettasse di farvi parte per la sorte del numero d'estrazione; ma dovranno in luogo di essi venire passati nella 2ª categoria quegli altri inscritti ai quali competesse per ragione del numero un tale passaggio.

§ 490. Gli inscritti della leva chiamata morti dopo l'arruolamento saranno in occasione della sistemazione del contingente calcolati numericamente in quella categoria che sarebbe loro spettata in ragione del numero estratto.

§ 491. I prefetti ed i sottoprefetti non possono apportare alcun cambiamento nel numero totale degli uomini stati dimostrati nel verbale di chiusura della sessione, modello n. 11, nè variare il contingente formato colla sistemazione anche se si accorgano di essere incorsi in qualche errore.

In questo caso devono sempre riferirne al Ministero della guerra.

§ 492. L'inscritto al quale durante il secondo periodo della leva sia stata revocata, a mente del § 447, l'assegnazione alla 3ª categoria, ottenuta per avere un fratello concorrente alla stessa leva, sarà assegnato alla 1ª od alla 2ª categoria in ragione del numero estratto, e se assegnato alla prima dovrà essere computato nel contingente ed anche intimato a presentarsi al distretto militare, per essere destinato ed avviato ad un corpo se gli uomini di 1ª categoria della leva in corso trovansi già sotto le armi.

§ 943. Gl'inscritti arruolati nella 3ª categoria durante la sessione di una leva i quali ottengano il passagio in 1ª per libera elezione nel secondo periodo della leva stessa, non devono computare nè nel contingente della propria leva, nè in quello della leva successiva.

Gl'inscritti invece arruolati nella 2ª categoria durante la sessione di una leva ed ammessi al passaggio alla 1ª categoria per libera elezione nel secondo periodo della leva stessa, concorreranno alla formazione del contingente di essa nel caso in cui, dopo il loro passaggio alla 1ª categoria, si dovesse provvedere a ripianare dei vuoti nel contingente del mandamento rispettivo.

§ 494. L'inscritto arruolato nel secondo periodo della leva, sebbene faccia parte della leva successiva, deve però, agli effetti dell'assegnazione alla 1ª od alla 2ª categoria, correre la sorte del numero estratto nella leva della propria classe.

Quindi se egli fosse stato arruolato in 2ª categoria nel secondo periodo, dovrà passare alla 1ª, ma sempre per conto della leva successiva, quando il suo numero fosse compreso tra quelli degli inscritti occorrenti per ripianare i vuoti verificatisi nel contingente, per effetto delle assegnazioni o dei passaggi alla 3ª categoria e delle rassegne speciali; nel qual caso sarà subito intimato a presentarsi al distretto militare per essere assegnato ed avviato ad un corpo.

§ 495. L'inscritto arruolato in seconda categoria durante il secondo periodo della leva e passato alla 1ª per libera elezione concorrerà alla formazione del contingente della leva ventura nel solo caso che pel numero estratto fosse stato chiamato a far parte della 1ª categoria della leva della propria classe, a senso del paragrafo precedente.

§ 496. L'inscritto che morisse dopo essere rimasto assegnato o computato nella 1ª categoria alla sistemazione del contingente, non deve essere rimpiazzato nel contingente stesso.

L'inscritto invece che alla sistemazione del contingente rimase as-

segnato alla 2ª categoria, se poi fosse designato pel suo numero d'estrazione a far passaggio alla 1ª categoria in rimpiazzo dei vuoti verificatisi nel contingente, e risultasse defunto, non sarà da calcolarsi nel numero degli inscritti di 1ª categoria, ed un altro inscritto dovrà sostituirlo nella categoria stessa.

§ 497. I mancanti alla chiamata sotto le armi ed i disertori non devono essere rimpiazzati nel contingente.

§ 498. La sistemazione del contingente di 1ª categoria susseguita alla chiusura della sessione dei consigli di leva ha il suo complemento al termine del secondo periodo della leva, mediante i passaggi di categoria, che il ministro della guerra ordinerà per rimpiazzare i vuoti verificatisi nel contingente dalla chiusura della sessione stessa fino al giorno dell'apertura delle operazioni della leva successiva, per effetto delle rassegne speciali o delle assegnazioni alla 3ª categoria in seguito a ricorso e dei trasferimenti alla categoria stessa in virtù dell'art. 96 della legge.

§ 499. Qualche tempo prima del termine del secondo periodo della leva i prefetti ed i sottoprefetti riceveranno dal ministro della guerra un elenco nominativo degli inscritti di 1ª categoria del rispettivo circondario i quali per le cause indicate nel precedente paragrafo hanno dato luogo a deficienze nel contingente, ed in base a tale elenco provvederanno perchè gl'inscritti cui spetti, in ciascun mandamento per a progressione dei numeri d'estrazione, di passare dalla 2ª alla 1ª categoria, vi siano subito trasferiti, tenuto presente il disposto dell'alinea del § 493.

§ 500. Non appena stabilito a quali inscritti spetti il passaggio in 1ª categoria, i prefetti ed i sottoprefetti ne trasmetteranno un elenco nominativo al comandante del rispettivo distretto militare, il quale, quando abbia riconosciuto l'esattezza di quest'elenco, farà precettare subito, per mezzo dei sindaci, tali inscritti a presentarsi nel giorno prescritto al distretto per essere assegnati ed avviati ad un corpo, senza che occorra di cambiare il foglio provvisorio di congedo illimitato di cui trovansi provvisti con altro di 1ª categoria.

Tale precetto sarà conforme al modello n. 42.

Ove fra gli uomini destinati a passare in 1ª categoria ve ne sia alcuno stato visitato per delegazione in altro circondario, i prefetti ed i sottoprefetti indicheranno tale circostanza nell'elenco di cui nel paragrafo precedente, ed il comandante di distretto farà giungere notizia del trasferimento all'interessato per mezzo del comandante del distretto militare di residenza.

Oltre alla intimazione del precetto personale, i comandanti dei distretti faranno pubblicare in tutti i comuni compresi nel loro territorio un manifesto conforme al modello che verrà annualmente stabilito e del quale trasmetteranno subito due esemplari al ministro della guerra.

§ 501. I prefetti ed i sottoprefetti comunicheranno ai sindaci gli avvenuti passaggi dalla 2ª alla 1ª categoria perchè ne prendano nota sulle liste di leva e provvederanno perchè i passaggi stessi siano pure annotati sul registro sommario e sulle liste d'estrazione.

I comandanti dei distretti alla loro volta faranno le occorrenti annotazioni sui relativi modelli 12 e 15.

§ 502. I vuoti che potesseto ancora avvenire nel contingente dopo le comunicazioni delle quali tratta il § 499, sino al giorno precedente a quello dell'apertura della nuova leva, saranno dal ministro della guerra fatti conoscere volta per volta ai prefetti ed ai sottoprefetti, affinchè provvedano, di concerto col comandante del distretto militare, perchè gl'inscritti cui spetti di passare in 1ª categoria siano subito, e di volta in volta, precettati a presentarsi al distretto per essere assegnati ed avviati ad un corpo, osservate le norme di cui al § 500, senza però che occorra la pubblicazione di altro avviso o manifesto.

§ 503. Quattro giorni dopo la chiusura del secondo periodo della leva, i prefetti ed i sottoprefetti ed i comandanti dei distretti osservate le norme di cui al precedente § 484, trasmetteranno al ministro della guerra un prospetto conforme al modello n. 43 per dimostrare il numero degli inscritti che rimasero definitivamente a far parte della 1ª e della 2ª categoria nel predetto giorno di chiusura, dopo cioè eseguiti tutti i rimpiazzi di cui al § 502.

A corredo di questo prospetto dovrà unirsi un elenco conforme al modello n. 40.

CAPO XIV.

DELLA CHIAMATA SOTTO LE ARMI E DEL RIPARTO FRA I CORPI DEGLI INSCRITTI DI 1ª CATEGORIA.

§ 504. Il ministro della guerra determina il giorno in cui gli inscritti di leva arruolati in prima categoria devono andare sotto le armi.

§ 505. I comandanti dei distretti militari faranno conoscere in qual giorno ed in qual modo deve seguire la presentazione degli inscritti sotto le armi, con apposito manifesto secondo il modello che verrà annualmente stabilito dal ministro della guerra.

§ 506. Il detto manifesto sarà per cura dei sindaci pubblicato a più riprese nei rispettivi comuni perchè abbia la maggiore possibile pubblicità.

507. Nel giorno stabilito dal manifesto di cui al precedente § 506, gli uomini stati arruolati nella 1ª categoria devono presentarsi al sindaco del comune capoluogo del mandamento in cui hanno concorso alla leva, e riceveranno dal medesimo la indennità di trasferta per il viaggio dal capoluogo del mandamento alla sede del distretto militare.

Oltre alla indennità di trasferta, è pure dovuto agli uomini predetti l'assegno pel trasporto in ferrovia se per recarsi dal capoluogo del mandamento di residenza al distretto debbono percorrere non meno di 25 chilometri di strada ordinaria e vi siano strade ferrate, oppure l'assegno di trasporto sui piroscafi se debbono fare traversate di mare.

§ 508. Agli inscritti che per recarsi alla sede del distretto abbiano da percorrere meno di 25 chilometri, non spetta assegno di trasporto sulle ferrovie.

Potranno però, facendone domanda, ottenere dal sindaco lo scontrino ferroviario per fare il viaggio, a proprie spese, a tariffa militare.

§ 59. Agli inscritti che si presentino direttamente al distretro militare nel giorno indicato nel suddetto manifesto, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento in cui hanno concorso alla leva, l'indennità di trasferta sarà corrisposta dallo stesso distretto, purchè presentino il foglio di congedo illimitato, munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune nel quale risiedono.

Sarà ad essi corrisposto solo metà della indennità di trasferta se il loro foglio di congedo illimitato non trovasi munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune di residenza, perchè però si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

§ 510. Gli inscritti che risiedono in un comune del mandamento nel cui capoluogo ha sede il comando del distretto militare, si presenteranno direttamente al comando medesimo nel giorno che sarà indicato dal predetto manifesto e sarà corrisposto loro metà dell'indennità di trasferta se si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stesso.

§ 511. Coloro che si trovano fuori del proprio distretto militare di leva possono presentarsi al distretto nella cui circoscrizione dimorano e saranno dal medesimo immediatamente inviati al distretto militare cui appartengono per fatto di leva, provvisti, per conto di questo, dei mezzi di viaggio. Essi riceveranno anche i mezzi di viaggio per recarsi al distretto militare nella cui circoscrizione dimorano qualora si presentino al sindaco del capoluogo di mandamento ove risiedono, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio, nel giorno stabilito per gli inscritti del mandamento stesso.

§ 512. Qualora dopo il tempo stabilito dal manifesto di cui al § 505, un inscritto si presentasse al sindaco del capoluogo del mandamento dove ha concorso alla leva, o al comandante del distretto nel quale risiede, dovrà subito esser diretto al proprio distretto di leva provvisto, anche in questo caso, dei mezzi di viaggio.

§ 513. I comandanti dei distretti militari faranno alle amministrazioni comunali dei capiluoghi di mandamento, che lo richiedano, e per esse ai sindaci, le anticipazioni occorrenti per far fronte ai pagamenti di cui al § 507.

§ 514. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi, di cui al § 504, gli inscritti di 1ª categoria, che si trovino a prestar servizio nel corpo delle guardie di finanza, tanto se l'ammissione

essi in detto corpo è seguita prima del loro arruolamento da parte dei consigli di leva, quanto se ha avuto luogo posteriormente.

A tale effetto, quando avvenga la chiamata sotto le armi degli inscritti di 1ª categoria, le intendenze di finanza presso cui si trovi a prestar servizio come guardia taluno degli iscritti stessi dovranno far pervenire al rispettivo distretto di leva il costui foglio di congedo illimitato provvisorio.

Per coloro che siano stati ammessi nel corpo delle guardie di finanza dopo il loro arruolamento avanti il consiglio di leva dovrà altresì essere trasmessa al distretto la copia del foglio matricolare come guardia di finanza.

In base a tali comunicazioni i distretti di leva prenderanno in forza i detti inscritti nel proprio personale permanente facendo risultare sul rispettivo foglio matricolare mod. n. 59 del catalogo, la variazione seguente:

Arruolato guardia di finanza per anni 5 dal dì . . . .

§ 515. I comandanti dei distretti militari non possono in verun caso concedere agli inscritti dilazioni alla partenza, nè licenze ancorchè di breve durata, e molto meno trattenerli al distretto oltre al tempo stabilito per l'invio ai corpi.

In caso di morte di uno dei genitori potranno però concedere agli inscritti la licenza straordinaria per tal caso prevista dai regolamenti.

§ 516. Gli inscritti che non si curassero di obbedire all'ordine della chiamata, potranno essere tradotti al distretto dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando la loro presentazione oltre cinque giorni, saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 73 della legge.

Coloro che si trovano infermi dovranno comprovare la impossibilità di obbedire, trasmettendo al rispettivo comandante del distretto militare apposita attestazione medica confermata dal sindaco.

Perdurando la infermità, la suddetta attestazione dovrà essere rinnovata di quindici in quindici giorni.

Il comandante del distretto nondimeno si accerterà se sussista veramente l'addotto impedimento e farà sollecitare gli inscritti a presentarsi subito che l'impedimento stesso sia cessato.

§ 517. Gli inscritti, appena giunti al distretto militare, sono passati in rassegna dal comandante del medesimo, per accertarsi della loro identità personale. Nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, lo stesso comandante, con l'assistenza di un ufficiale medico, li assoggetta a visita allo scopo di riconoscere la loro idoneità al servizio militare.

Ad eguale visita saranno sottoposti gli inscritti al loro giungere al corpo cui furono assegnati.

§ 518. Le assegnazioni degli inscritti ai corpi saranno fatte secondo le esigenze del servizio, e con le norme di apposite istruzioni.

Nessuno può essere assegnato ai carabinieri reali od ai plotoni allievi ufficiali, ai reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti, o come musicante effettivo se, oltre all'avere i requisiti relativi, non ne faccia domanda.

Ai carabinieri reali, ed ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti non potranno essere ammessi gli inscritti ammogliati o vedovi con prole.

§ 519. I comandanti dei distretti militari sono autorizzati ad ammettere alla partenza anticipata per le armi con assegnazione all'arma dei reali carabinieri od ai corpi di altra arma, anche non reclutati da essi distretti, in qualità di musicanti effettivi non solo quegli inscritti a riguardo dei quali abbiano promossa la visita per anticipazione, giusta il § [illegible], ma anche quelli stati già arruolati dai consigli di leva, previa, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni di cui al citato paragrafo.

§ 520. Gli inscritti assegnati ai carabinieri reali ed ai reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti o come musicanti effettivi debbono firmare una dichiarazione conforme al modello n. 11 del catalogo con quale accettino l'obbligo della ferma di cinque anni.

Gli inscritti stati ammessi ad imprendere il servizio sotto le armi prima della sistemazione del contingente come allievi carabinieri o come musicanti effettivi dovranno inoltre dichiarare di rinunziare al passaggio alla 2ª categoria che loro potesse spettare per effetto di tale sistemazione.

I comandanti dei distretti militari dovranno di queste ultime assegnazioni informare volta per volta i prefetti o sottoprefetti per gli effetti di cui al paragrafo seguente.

§ 521. I comandanti dei distretti militari, non più tardi di un mese dalla chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria trasmetteranno ai prefetti ed ai sottoprefetti un elenco nominativo indicante le assegnazioni ai corpi degli inscritti del rispettivo circondario che concorsero alla formazione del contingente, compilato in conformità del modello n. 44, in tanti fogli staccati quanti sono i comuni di ciascun circondario.

Per gli inscritti che fecero poi passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria e per quelli che furono arruolati nel secondo periodo della leva per conto della leva successiva, si dovrà dai comandanti dei distretti trasmettere alle dette autorità non più tardi di un mese dalla scadenza del secondo periodo della leva, un elenco separato, compilato come sopra.

I prefetti ed i sottoprefetti, ricevuti tali elenchi, faranno trascrivere le assegnazioni sulle liste d'estrazione e comunicheranno in originale ai sindaci i fogli staccati perchè ne prendano nota sulle liste di leva e sui ruoli.

CAPO XV.

Degli inscritti arruolati alla 1ª categoria che possono ottenere che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata sino al compimento del 26º anno di età.

§ 522. Possono ottenere in tempo di pace il ritardo del servizio sotto le armi fino al 26º anno di età, ai termini dell'art. 120 della legge, gli inscritti che per ragione del numero avuto in sorte furono arruolati in 1ª categoria, e quelli che vi furono trasferiti alla sistemazione del contingente; o in seguito ai vuoti verificatesi nel contingente, qualora siano studenti di università od istituti ad esse assimilati.

§ 523. Gli istituti che devono considerarsi assimilati alle università del regno, sono i seguenti:

le regie scuole superiori di commercio in Venezia, Genova e Bari;

il regio museo industriale in Torino;

le regie scuole superiori di agraria in Milano e Portici;

la regia scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova.

la regia accademia scientifico letteraria in Milano;

il regio istituto di studi superiori in Firenze;

le regie scuole superiori di medicina veterinaria in Torino, Napoli e Milano;

le regie scuole di applicazione per gl'ingegneri in Torino, Napoli, Bologna e Roma,

il regio istituto forestale in Vallombrosa.

§ 524. La domanda per ottenere il ritardo del servizio deve essere fatta su carta bollata da L. 1, diretta al ministro della guerra, firmata dall'inscritto richiedente, e corredata dei documenti seguenti:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio di 1ª categoria (modello n. 13);

b) certificato degli studi (modello n. 45) rilasciato, a seconda dei casi per ordine del rettore dell'università o dell'istituto assimilato, con l'indicazione dell'anno scolastico e del corso della facoltà alla quale il militare è ascritto;

c) libretto di tiro (modello n. 1 prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale) dal quale risulti che l'inscritto abbia eseguito, in un anno qualsiasi, il tiro preparatorio e tutte le dieci lezioni del tiro ordinario, raggiungendo il limite minimo di idoneità, cioè d'aver colpito almeno 15 volte il bersaglio nella esecuzione delle lezioni stesse;

oppure una dichiarazione del sindaco del comune cui l'inscritto appartiene per ragione di domicilio dalla quale risulti che negli ultimi dodici mesi è stato domiciliato in località dove da due anni almeno non era instituito tiro a segno.

§ 525. La domanda di cui al paragrafo precedente dev'essere presentata personalmente al comandante del distretto da cui l'inscritto

dipende per fatto di leva, o a quello del distretto in cui l'inscritto per qualsiasi ragione si trovi a risiedere, nel tempo che decorre dal mese di agosto, nel quale sono aperte le iscrizioni agli studi di istruzione superiore, fino al giorno in cui l'inscritto ha obbligo di presentarsi sotto le armi.

§ 526. Ove l'inscritto studente d'università o di istituto assimilato per una ragione qualsiasi non abbia potuto presentare la domanda con tutti i documenti a corredo nel tempo indicato nel paragrafo precedente, avrà l'obbligo di presentarsi come ogni altro inscritto nel giorno designato, salvo a produrre dopo la domanda pel ritardo del servizio, o durante la permanenza al distretto, al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fosse stato assegnato.

§ 527. Il comandante del distretto di leva o di residenza al quale sarà stata presentata la domanda pel ritardo del servizio mentre farà subito sottoporre a visita sanitaria l'inscritto, esaminerà i documenti da esso prodotti e quindi a seconda dei casi si regolerà nel modo seguente:

a) se nella visita l'inscritto è dichiarato inabile, lo proporrà per la rassegna speciale, ove ancora non abbia avuto termine il secondo periodo della leva per conto della quale fu arruolato, o altrimenti per la rassegna di rimando;

b) se è dichiarato abile, ma i documenti non sono trovati regolari, metterà l'inscritto in libertà, e gli darà tempo a ripresentarli in regola, quante volta la domanda del ritardo essendo stata fatta nel limite di tempo di cui al § 525, la regolarizzazione dei documenti possa operarsi nel limite stesso;

c) se la domanda è fatta dopo il limite di tempo di cui sopra, o se presentata prima con documenti irregolari che non possano essere regolarizzati prima del limite stesso, tratterrà l'inscritto finchè i documenti non siano regolarizzati. In questo caso ove il difetto rilevato nei documenti non sia sostanziale, ma di sola forma, potrà anche sospendere la vestizione e la partenza pel corpo dell'inscritto.

d) quando l'inscritto è dichiarato abile ed i documenti sono riconosciuti regolari lo ammetterà, per delegazione del ministro della guerra, al ritardo del servizio, lasciandolo quindi subito in libertà, e consegnandogli in luogo del foglio (modello n. 13) annesso alla domanda, il foglio di congedo illimitato modello n. 24 del catalogo sul quale dovrà essere cancellata la parte relativa al visto del comandante del distretto ed alla firma del sindaco, e sarà invece apposta a seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione sotto « le armi come studente (indicare di quale università o di quale isti« tuto assimilato) in applicazione dell'art. 120 della legge sul recluta« mento con l'obbligo di comprovare nel mese di ottobre di ogni « anno che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare « il servizio ».

§ 528. Il comandante del distretto prenderà nota della concessa ammissione al ritardo del servizio nel registro speciale modello n. 46 per gli inscritti appartenenti per ragioni di leva al distretto stesso e per quelli appartenenti ad altri distretti comunicherà ai rispettivi comandanti le indicazioni occorrenti perchè possa inscriverlo sul proprio registro. Contemporaneamente trasmetterà al ministero della guerra con apposito elenco, conforme al modello n. 28 del catalogo, le domande degli inscritti coi relativi certificati degli studi.

Il ministero ove non trovi regolare la concessione fatta, la revoca e dispone che l'inscritto sia chiamato a soddisfare i suoi obblighi di servizio militare.

§ 529. Nel caso previsto dal § 526, cioè che l'inscritto faccia la domanda del ritardo del servizio al comandante del corpo cui fu assegnato, questi, se l'inscritto fu trovato abile nella visita al corpo trasmetterà al ministero della guerra la domanda e tutti i documenti prescritti dal § 524, nocchè la dichiarazione della visita sanitaria, ed attenderà che il ministero decida se l'inscritto sia o non ammissibile al chiesto beneficio.

Ove il ministero lo ammetta al ritardo del servizio, l'inscritto sarà subito messo in libertà e provvisto di foglio di congedo illimitato con l'annotazione di cui al § 527.

§ 530. Gli effetti del concesso ritardo restano sospesi nel caso di mobilitazione dell'esercito, sia che la classe cui appartiene l'inscritto che ottenne la dilazione si trovi sotto le armi, sia che venga richiamata dal congedo illimitato.

§ 531. Il militare ammesso a ritardare la presentazione sotto le armi ai termini dell'art. 120 della legge deve:

a) frequentare le lezioni del corso a cui è ascritto;

b) proseguire il corso degli studi intrapresi e in considerazione dei quali ottenne il beneficio del ritardo del servizio, senza far passaggio ad un diverso corso di studi, salvo nel caso e nel modo previsti dall'art. 21 del regolamento generale universitario.

§ 532. Per essere ammessi alla continuazione del ritardo i militari di cui sopra dovranno nel mese di ottobre d'ogni anno inviare in piego raccomandato al comandante del distretto militare da cui dipendono pel fatto del loro arruolamento il certificato modello n. 47 il quale attesti che essi osservarono nel passato anno accademico le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.

Il comandante del distretto militare trasmetterà non più tardi del 15 novembre tali certificati al ministro della guerra con apposito elenco conforme al modello n. 32 del catalogo.

Spetta al ministro della guerra di confermare la concessione del ritardo del servizio.

§ 533. A senso del capoverso dell'art. 120 della legge, non sono ammissibili alla continuazione del ritardo i militari i quali:

a) abbiano compiuto il 26° anno di età prima della chiamata alle armi degli uomini di 1ª categoria della leva in corso;

b) abbiano conseguito il diploma o la laurea che segna il compimento degli studi da essi intrapresi;

c) non abbiano presentato entro il mese di ottobre il certificato modello n. 47, di cui al precedente paragrafo, dovendo questo fatto essere considerato quale prova dell'abbandono degli studi intrapresi o dell'inadempimento delle condizioni alle quali è vincolata la concessione del ritardo del servizio.

In ognuno dei casi suaccennati cessa pei militari ammessi al ritardo del servizio il beneficio precedentemente ottenuto, e saranno dal comandante il distretto militare intimati, per mezzo dei rispettivi sindaci, a recarsi sotto le armi cogli uomini di 1ª categoria della leva in corso.

Ove non si presentino saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 73 della legge.

§ 534. Non più tardi del giorno 15 del mese successivo a quello della venuta sotto le armi degli uomini della leva in corso, i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al ministro della guerra un elenco nominativo delle variazioni avvenute nel corso dell'anno, conforme al modello n. 33 del catalogo, nei giovani stati ammessi a ritardare il servizio fino al 26° anno di età nelle leve decorse.

CAPO XVI.

Delle rassegne speciali degli inscritti.

§ 535. Gli inscritti di 1ª categoria, i quali, sia nella visita cui devono essere sottoposti al loro giungere al distretto militare od al corpo cui furono assegnati, sia durante il tempo del loro servizio, e prima del termine del secondo periodo della leva in conto della quale furono arruolati, vengono ritenuti inabili ad imprendere od a continuare il servizio militare in genere, od in particolare quello del corpo al quale appartengono, devono essere sottoposti a rassegna tanto se le imperfezioni od infermità da cui sono trovati affetti siano anteriori, quanto se posteriori all'arruolamento ed alla incorporazione.

La rassegna in questi casi dicesi *speciale* per l'effetto che produce, che è quello di provocare il rimpiazzo nel contingente di quegli inscritti che sieno riconosciuti assolutamente o temporaneamente inabili, mediante trasferimento dalla 2ª alla 1ª categoria di altrettanti inscritti dello stesso mandamento.

§ 536. La rassegna speciale può aver luogo:

a) per gli inscritti arruolati durante il primo periodo di una leva

solo sino al termine del secondo periodo della leva stessa, cioè fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva;

b) per gli inscritti arruolati durante il secondo periodo di una leva sino al termine del secondo periodo della leva sulla classe successiva.

Passati questi limiti di tempo, coloro che siano riconosciuti inabil vanno sottoposti a rassegna di rimando e non possono essere più rimpiazzati nel contingente.

§ 537. Sono proponibili per la rassegna speciale:

a) gli arruolati di 1ª categoria quali:

inscritti appartenenti per età alla leva chiamata;

surrogati di fratelli nei casi previsti alla lettera *b*) del § 270 ed al primo capoverso del § 290;

rivedibili di leve precedenti;

omessi di leve precedenti;

rimandati per qualunque motivo alla leva chiamata da leve precedenti;

renitenti;

b) gli uomini trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria nel secondo periodo della leva, sia per la sistemazione del contingente, sia per supplire gli uomini di 1ª categoria che siano stati riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale, oppure che siano stati assegnati o trasferiti durante lo stesso periodo alla 3ª categoria;

c) gli uomini trasferiti per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria durante la sessione della leva nella quale vennero arruolati;

d) gli inscritti di 1ª categoria aspiranti al ritardo del servizio, a senso dell'art. 120 della legge, come studenti di università o di istituti assimilati, che nella visita, alla quale devono essere sottoposti presso i distretti militari a senso del § 527, siano trovati inabili al servizio militare;

e) gli inscritti stati durante la sessione della leva arruolati in 3ª categoria, ai quali sia revocata l'assegnazione alla detta categoria nel secondo periodo della leva stessa.

§ 538. I premuniti pel volontariato di un anno dichiarati abili dai consigli di leva, devono essere proposti per la rassegna speciale se sono riconosciuti inabili nella visita che devono passare al distretto militare a senso del § 764 ed anche al loro arrivo o durante la permanenza al corpo al quale furono assegnati per fare l'anno di volontariato, quando imprendano il servizio nell'anno medesimo in cui furono ammessi al volontariato di un anno, e la loro rassegna possa effettuarsi prima del termine del secondo periodo della leva per conto della quale furono arruolati.

§ 539. Non possono essere sottoposti a rassegna speciale, ma, occorrendo, devono essere sottoposti a rassegna di rimando:

a) i volontari, sia ordinari che di un anno, anche se sono trovati inabili al servizio durante la leva nel cui contingente sono computati;

b) gli inscritti di 2ª e di 3ª categoria trasferiti per la libera elezione in 1ª categoria nel secondo periodo della leva nella cui sessione furono arruolati;

c) i surrogati di fratelli nelle surrogazioni per iscambio di categoria ed in quelle nelle quali il surrogante sia un arruolato volontario o appartenga a leva precedente a quella in corso;

d) i militari ritardatari per l'art. 120 della legge, quando si presentino per imprenderne il servizio.

§ 540. Le proposte di rassegna devono essere fatte senza indugio non appena sia stata riconosciuta nell'inscritto l'imperfezione o la infermità per la quale possa ritenersi inabile al servizio, quand'anche sia stato già sottoposto a rassegna.

Se un inscritto, giunto al distretto od al corpo, cadesse ammalato e dovesse essere ricoverato in un ospedale militare, non potrà per questo essere sottoposto a rassegna.

In tal caso, cessata la malattia, il direttore dell'ospedale prima di disporne l'uscita, ove riconosca il militare in condizione di non poter più assolutamente o temporaneamente assumere il servizio, lo proporrà per la rassegna.

§ 541. Gli inscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali, giusta l'articolo 166 della legge furono arruolati perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non potranno per la malattia od imperfezione da essi procacciatasi essere proposti a rassegna speciale.

§ 542. Ricevute che abbiano le proposte di rassegna speciale, i comandanti delle divisioni militari designeranno per eseguirle un ufficiale generale o superiore da essi dipendente, nonchè due ufficiali medici che devono assisterlo in tali rassegne.

§ 543. L'ufficiale rassegnatore terrà nelle sue proposte esclusivamente per norma gli elenchi A e B delle infermità ed imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma degli inscritti di leva.

Egli però non dovrà tenersi vincolato in modo assoluto dal parere dei periti nelle sue proposte, e quando fosse di parere contrario ne esprimerà chiaramente i motivi.

§ 544. Le proposte dell'ufficiale rassegnatore possono essere:

a) per la riforma, a riguardo degli inscritti affetti da imperfezioni od infermità per le quali sono giudicati inabili ad imprendere, a continuare ed a riassumere più tardi il servizio militare;

b) per la rivedibilità alla ventura leva, per gli inscritti riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, o che non raggiungono la statura prescritta;

c) per cambio di arma o di corpo, quando gli inscritti non abbiano l'attitudine speciale per l'arma od il corpo a cui furono assegnati;

d) per la conferma dell'idoneità al servizio nell'arma o corpo, cui l'inscritto sottoposto a rassegna appartiene.

§ 545. Per gli inscritti della parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, stati assegnati alla regia marina militare a senso dell'art. 7 della legge, non potrà addivenirsi che a proposte ed a decisioni di riforma od, occorrendo, di rivedibilità, non essendo, per quelli che fossero riconosciuti idonei al servizio militare in genere, il caso di cambio di corpo, cioè di passaggio in un corpo del regio esercito.

Pei surrogati di fratello dovrà avvertirsi che non possono mai essere oggetto di una decisione di rivedibilità, ma che deve essere sul loro conto soltanto determinato se siano o non idonei al servizio militare.

§ 546. Eseguita la rassegna, il comandante della divisione, dopo essersi assicurato che furono osservate le prescrizioni in proposito, prenderà la sua decisione sulla proposta del rassegnatore, salvo a chiedere prima, ove lo creda, spiegazioni o disporre nuove osservazioni.

Esso potrà anche in casi speciali far venire il rassegnando alla sua presenza prima di prendere una decisione.

§ 547. Contemporaneamente i comandanti delle divisioni militari disporranno perchè gli inscritti dichiarati inabili in modo assoluto al servizio militare siano dai rispettivi comandanti di corpo o distretto provvisti del foglio di congedo assoluto conforme al modello n. 13 del catalogo, nella cui intestazione sarà scritta la seguente indicazione:

« Per riforma, salvo il disposto dell'articolo 85 della legge sul reclutamento ».

Per quelli dichiarati rivedibili alla ventura leva provvederanno perchè siano licenziati e muniti di foglio conforme al modello n. 14 del catalogo.

Per quegli inscritti che fossero stati riconosciuti idonei, si limiteranno a far risultare la relativa decisione sull'elenco modello n. 12 del catalogo.

Finalmente pei surrogati di fratello dichiarati non idonei provvederanno perchè siano cancellati dai ruoli e licenziati col foglio modello n. 16 del catalogo.

§ 548. Le decisioni prese dai comandanti di divisione in seguito alle rassegne speciali, saranno comunicate al ministro della guerra, affinchè si possa provvedere presso i prefetti o i sottoprefetti pel rimpiazzo nel contingente di 1ª categoria degli uomini che nella rassegna furono riformati o mandati rivedibili alla leva successiva, mediante il passaggio alla 1ª di altrettanti uomini già assegnati alla 2ª seguendo l'ordine dei numeri da essi estratti.

CAPO XVII.

CONTI DI LEVA E STATISTICA.

§ 549. Otto giorni dopo il termine del secondo periodo della leva i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno i conti della leva al Ministero della guerra.

I detti conti comprenderanno:

a) l'elenco nominativo degli inscritti trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare i vuoti verificatisi nel contingente durante il secondo periodo della leva (modello n. 40);

b) l'elenco nominativo degli ufficiali, degli allievi negli istituti militari, dei volontari di un anno, dei volontari ordinari e degli inscritti arruolati nel secondo periodo della leva precedente, che computarono nel contingente della leva chiamata (modello n. 48);

c) il quadro generale numerico della situazione della leva alla fine del secondo periodo (modello n. 49);

d) il quadro delle infermità ed imperfezioni che hanno dato luogo alla riforma degli inscritti (modello n. 50);

e) la tabella indicante il numero degli inscritti assegnati definitivamente o temporaneamente alla 3ª categoria, e dei trasferitivi in applicazione dell'art. 96 della legge (modello n. 51);

f) la tabella dei diversi gradi di statura (modello n. 52);

g) la tabella indicante le professioni, arti e mestieri, nonchè il grado d'istruzione letteraria degli inscritti rimasti arruolati nelle tre categorie alla fine del secondo periodo della leva (modello n. 53);

h) la tabella indicante il numero delle sedute tenute dal consiglio di leva (modello n. 54);

i) l'elenco nominativo degli inscritti che per le cause definite nell'articolo 14 della legge ricorsero ai tribunali (modello n. 55);

l) il prospetto delle spese occorse per l'esecuzione della leva (modello n. 56).

Insieme ai conti di leva i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno la tabella indicante il numero degli uomini arruolati nelle tre categorie durante il secondo periodo della leva (modello n. 57).

§ 550. I comandanti dei distretti militari compileranno e trasmetteranno anch'essi al Ministero della guerra, nel termine indicato al paragrafo precedente:

a) lo stato numerico dei passaggi da una categoria all'altra avvenuti per la sistemazione definitiva del contingente (modello n. 38);

b) gli elenchi nominativi degli inscritti trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare i vuoti verificatisi nel contingente durante il secondo periodo della leva (modello n. 40);

c) l'elenco degli inscritti di 1ª categoria riformati o mandati rivedibili presso i distretti o presso i corpi in rassegna speciale, non che di coloro che, in seguito a ricorso ai termini dell'articolo 18 della legge, vennero assegnati alla 3ª categoria o vi furono trasferiti in applicazione dell'articolo 96 della legge stessa (modello n. 17 del catalogo).

I tre modelli dovranno essere compilati separatamente per i singoli circondari di cui si compone il distretto.

§ 551. Entro venti giorni dal termine del secondo periodo della leva, i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al Ministero della guerra un elenco nominativo diviso per circondari e suddiviso per mandamenti (modello n. 21 del catalogo) di tutti gli uomini che concorsero alla formazione del contingente di 1ª categoria, un altro dei rimasti ascritti alla 2ª categoria, ed un terzo degli assegnati alla 3ª categoria.

§ 552. I comandanti dei corpi e dei distretti militari, due mesi dopo il termine del secondo periodo della leva, manderanno al Ministero della guerra un elenco nominativo ed alfabetico, conforme al modello n. 23 del catalogo degli uomini ricevuti ed incorporati per conto dell'ultima leva.

CAPO XVIII.

DELL'UFFICIO DI LEVA.

§ 530. In ciascuna prefettura e sottoprefettura vi sarà un ufficio di leva con protocollo distinto e separato da tutti gli altri uffici.

Questo ufficio sarà affidato al commissario di leva.

§ 554. Nell'ufficio di leva dovranno essere raccolte e classificate per ordine cronologico le liste di leva e di estrazione e quelle dei renitenti, i registri sommari delle decisioni del consiglio, i conti di leva, i vari elenchi, la corrispondenza e tutte le altre carte riferibili al servizio della leva.

Qualunque documento che abbia servito di base alle decisioni del consiglio, siano queste sospensive o definitive, dovrà essere riunito nel detto ufficio secondo le norme di cui al § 174.

Dovranno parimente essere raccolte e conservate nell'ufficio stesso le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le circolari riguardanti questo ramo di servizio, e dovranno inoltre esservi custodite la misura metrica militare per la misurazione della statura degli inscritti di leva, il nastro metrico per la misurazione dell'ampiezza toracica e le lenti per l'esperimento della facoltà visiva degli inscritti medesimi.

§ 555. Il commissario di leva cui spetta di ordinare, conservare e custodire sotto la propria responsabilità gli atti e gli oggetti tutti accennati nel precedente paragrafo, ha inoltre l'obbligo di compilare e tenere al corrente un esatto e particolareggiato inventario degli atti e degli oggetti stessi esistenti nell'ufficio di leva.

Cambiando o cessando dall'ufficio il commissario di leva, prima di lasciare il posto, dovrà dare regolare consegna degli atti e degli oggetti anzidetti al nuovo titolare, o a chi per esso, alla presenza del prefetto o sottoprefetto o di persona dal medesimo incaricata a rappresentarlo, e dell'avvenuta consegna dovrà risultare da apposito processo verbale, copia del quale sarà trasmessa al Ministero della guerra.

§ 556. I prefetti o sottoprefetti invigileranno per la regolare tenuta dall'ufficio di leva del rispettivo circondario.

Essi inoltre, al termine del secondo periodo di ciascuna leva, dovranno procedere ad una formale ispezione dell'ufficio di leva, per conoscere se il medesimo sia tenuto con quell'ordine che corrisponde alle esigenze del servizio ed alle prescrizioni del presente regolamento.

§ 557. Non più tardi di un mese dopo il termine del secondo periodo della leva i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra apposita particolareggiata relazione sui risultati dell'eseguita ispezione di cui nel paragrafo precedente.

Alla suaccennata relazione uniranno copia autentica dell'inventario indicato nel § 555.

§ 558. Oltre all'ispezione che i prefetti ed i sottoprefetti hanno l'obbligo di passare annualmente nell'ufficio di leva, il ministro della guerra ha la facoltà di far procedere nell'ufficio stesso ad altre ispezioni, destinando a questo oggetto funzionari di sua dipendenza.

§ 559. Il funzionario cui sarà dato incarico dal ministro della guerra di procedere a tali ispezioni, ha il diritto di esaminare tutte le carte, tutti i registri e tutti gli oggetti esistenti nell'ufficio di leva.

Il commissario di leva dovrà prestarsi a tutte le richieste che a tale oggetto gli verranno fatte, come pure sarà obbligato di dare tutte le spiegazioni che all'incaricato della ispezione potranno occorrere.

§ 560. L'incaricato della ispezione dell'ufficio di leva potrà assistere anche alle sedute del consiglio di leva ed alle sue deliberazioni senza però prendervi parte alcuna.

§ 531. Dei risultati di tali ispezioni l'incaricato delle medesima farà oggetto di esatta e minuta relazione al ministro della guerra.

CAPO XIX.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

Sezione prima.

Omessi scoperti.

§ 562. Gl'individui che ai termini dell'art 161 della legge sono ritenuti colpevoli di essersi sottratti alla leva, devono essere dall'autorità che ha scoperto la loro omissione subito denunciati al prefetto o sottoprefetto mediante rapporto motivato, nel quale vorrà esposto facilmente se vi sieno indizi che la detta omissione sia avvenuta per dolo o raggiri.

§ 563. Il prefetto o sottoprefetto, ricevuta una tale comunicazione, provvederà immediatamente perchè l'individuo stato denunciato come

omesso scoperto sia aggiunto nella lista della leva chiamata se non ha ancora avuto luogo l'estrazione a sorte, od, ove questa sia già seguita, nelle lista della leva successiva.

Disporrà quindi perchè l'individuo stesso venga precettato a presentarsi in un determinato giorno innanzi al consiglio di leva, il quale sarà convocato in seduta straordinaria.

Ove l'inscritto non si presenti, il consiglio di leva lo dichiara renitente.

§ 564. Il consiglio di leva, sentite le giustificazioni, ed apprezzati i fatti, determinerà se l'individuo denunciato debba essere ritenuto quale un omesso presentatosi spontaneo, o quale un omesso scoperto, ovvero quale indiziato di omissione fraudolenta a senso dell'articolo 162 della legge.

Nel primo caso dispone perchè il detto individuo sia ammesso a prendere parte all'estrazione a sorte nella leva sulla cui lista fu aggiunto a mente del § 563.

Nel secondo caso invece lo fa sottoporre a visita, e, se idoneo, lo arruola in 1ª categoria.

Nel terzo caso, il quale si verifica soltanto quando risultano fondati indizi che la omissione nelle liste di leva sia avvenuta per frode o raggiri, il consiglio di leva determina che l'omesso ed i complici, se ve ne siano, vengano denunciati al procuratore del Re, riservandosi poi di provvedere agli effetti della leva dopo che sarà stato compiuto il promosso giudizio penale.

Il prefetto o il sottoprefetto farà subito la suaccennata denunzia e ne informerà sollecitamente il ministro della guerra.

§ 565. Qualora l'individuo stato denunciato al prefetto o al sottoprefetto come un omesso nelle liste di leva non sia più, per ragione di età, obbligato al servizio militare giusta l'articolo 1 della legge, il consiglio di leva, ove non risultino indizi di reato nella omissione del detto individuo, determinerà che sia ammesso a prender parte alla estrazione a sorte nella leva nelle cui liste fu aggiunto a mente del § 563, riservandosi poi di pronunciare in occasione dell'esame definitivo ed arruolamento, senza che occorra la visita dell'individuo di cui si tratta, una decisione dalla quale consti che lo stesso non ha più obbligo di servizio militare.

Se invece risultano indizi di reato, il consiglio di leva determinerà che l'omesso sia denunciato al procuratore del re, riservandosi poi di provvedere nel modo indicato nella prima parte del presente paragrafo, al termine del giudizio ove l'individuo abbia ottenuto sentenza assolutoria, ovvero dopo che avrà scontato la pena, ovvero sia stato condannato.

Dei provvedimenti presi in ordine agl'individui di cui è parola in questo paragrafo si farà risultare, mediante un'annotazione, in fine delle liste di leva o di estrazione della classe alla quale essi rispettivamente appartengono per età.

§ 566. L'individuo che avrà chiesta la sua iscrizione sulle liste di leva dopo la denuncia della sua omissione, ma prima di essere stato intimato a presentarsi dal prefetto o dal sottoprefetto, sarà considerato come presentatosi spontaneo, e sarà quindi ammesso all'estrazione.

§ 567. Gl'individui arruolati come omessi scoperti computano nel contingente di 1ª categoria della leva in corso se non fu ancora chiusa la sessione della leva medesima. In tal caso devono essere aggiunti nella lista d'estrazione della leva in corso a mente del § 44 ove la loro omissione sia stata scoperta dopo l'estrazione, ma prima della chiusura della sessione della leva stessa. Se sono arruolati nel secondo periodo della leva computeranno nel contingente di 1ª categoria della leva successiva nelle cui liste furono aggiunti a mente del § 45.

Per però quanto riguarda gli obblighi di servizio i detti individui seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati tanto nel caso che il loro arruolamento abbia luogo nel primo periodo, come nel caso che abbia luogo durante il secondo periodo della predetta leva.

§ 568. Gli individui di cui al paragrafo precedente dovranno essere mandati subito sotto le armi.

§ 569. L'esito dei processi per omissione fraudolenta sarà dal procuratore del re fatto conoscere al prefetto o al sottoprefetto del circondario cui gli imputati appartengono per fatto di leva, trasmettendogli una copia autentica della relativa sentenza od ordinanza nel termine di 30 giorni.

Alla loro volta i prefetti o i sottoprefetti ne daranno subito partecipazione al ministro della guerra, inviandogli copia della sentenza od ordinanza.

Quando gl'individui condannati abbiano appellato, i prefetti od i sottoprefetti faranno conoscere al ministro della guerra questa circostanza.

§ 570. Per gli individui inquisiti di omissione fraudolenta, se ottennero sentenza assolutoria, o di non farsi luogo a procedere il consiglio di leva tenuta presente la sentenza deciderà se debbano essere trattati come omessi scoperti oppure come omessi presentatisi spontanei e provvederà in conformità al § 564.

§ 572. Qualora invece siano condannati, saranno, scontata la pena, ammoniti dal procuratore del Re dell'obbligo che hanno di presentarsi al prefetto o al sottoprefetto del loro circondario onde il consiglio di leva decida sul loro conto ai termini di legge.

I procuratori del Re, alcuni giorni prima del rilascio dei condannati ne daranno avviso al prefetto od al sottoprefetto del circondario cui per ragione di leva appartengono, affinchè questo possa delegare un suo agente per accompagnare gl'individui che scontarono la pena nel luogo ove devono subire la visita, ed affinchè si possa disporre che la medesima abbia luogo subito al loro arrivo.

§ 572. I consigli di leva convocati, ove occorra, in seduta straordinaria, procederanno all'esame degl'individui di cui al paragrafo precedente.

I dichiarati idonei saranno arruolati nella 1ª categoria.

Ad essi saranno applicate le disposizioni contenute nei precedenti §§ 567 e 568.

§ 573. Se per una circostanza qualsiasi non abbia avuto luogo la presentazione al rispettivo consiglio di leva degli individui che hanno espiata la pena, come è detto al § 571, od il consiglio stesso non abbia potuto riunirsi subito e deliberare sulla sorte dei medesimi saranno questi intimati a presentarsi in altro determinato giorno, e laddove non si presentassero senza giustificati motivi, saranno dichiarati renitenti.

§ 574. Le decisioni di cui al §§ 564 e 572 saranno dai presidenti dei consigli di leva fatte conoscere al sindaco rispettivo perchè faccia l'analoga annotazione sulle liste di leva in cui gli omessi furono aggiunti.

Delle medesime decisioni l'ufficiale delegato dovrà informare, mediante annotazione sull'elenco modello n. 15, il comandante del distretto militare, il quale ne terrà conto nel formulare sul foglio matricolare la specie dell'arruolamento incontrato dall'individuo.

§ 575. Gli omessi scoperti fraudolenti stati condannati come tali oltre di dover essere assegnati alla 1ª categoria a senso del precedente § 572, e privati perciò del beneficio dell'estrazione e dell'eventuale diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, non saranno ammessi a farsi surrogare dal fratello, nè potranno ottenere il passaggio alla 3ª categoria per eventi sopraggiunti nella famiglia posteriormente al loro arruolamento.

Seconda sezione.

Sostituzione fraudolenta di persona.

§ 576. La denuncia per il procedimento penale contro i colpevoli di sostituzione fraudolenta, sarà fatta dai prefetti o dai sottoprefetti, qualora la sostituzione sia avvenuta davanti al consiglio di leva, o dai comandanti dei corpi o dei distretti militari quando siasi verificata ai corpi od ai distretti. Della fatta denuncia dovranno o gli uni o gli altri informare subito il ministro della guerra.

§ 577. L'esito dei processi come sopra intentati sarà fatto conoscere nel modo indicato nel § 569 dal procuratare del Re ai prefetti o ai sottoprefetti, ai comandanti di corpo o di distretto, secondo che la denuncia è stata fatta dagli uni o dagli altri, e da questi al ministro della guerra, al quale trasmetteranno una copia della ordinanza o sentenza stata proferita.

§ 578. Per le sostituzioni denunciate come avvenute presso i Consigli di leva, se l'inscritto imputato di essersi fatto sostituire sarà stato prosciolto dall'accusa perchè non provato il fatto della sostituzione, il Consiglio confermerà la decisione già presa a di lui riguardo.

Se invece il proscioglimento dall'accusa abbia avuto luogo perchè, sebbene provata la sostituzione, l'autorità giudiziaria non abbia riconosciuto l'inscritto colpevole della sostituzione stessa, in questo caso il prefetto o il sottoprefetto, ricevuta la partecipazione di cui nel precedente paragrafo, intimerà l'inscritto a presentarsi in un determinato giorno dinanzi al Consiglio. Questo, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, revocherà primieramente la decisione presa sul conto dell'individuo che si è presentato in luogo del vero inscritto, e quindi sottoporrà quest'ultimo a visita, e, trovatolo abile, lo arruolerà nella categoria che gli spetta in ragione del numero, o nella 3ª categoria se vi aveva diritto al tempo della leva della propria classe. Se di 1ª categoria, lo manderà subito sotto le armi.

Laddove l'inscritto non si presentasse al Consiglio, senza giustificare l'impedimento, sarà dichiarato renitente.

§ 579. L'inscritto stato condannato come reo di sostituzione fraudolenta di persona avvenuta davanti il Consiglio di leva dovrà, dopo scontata la pena, presentarsi al prefetto o al sottoprefetto del suo circondario onde il Consiglio stesso decida sul suo conto a termini di legge.

Per assicurare siffatta presentazione verranno osservate le prescrizioni dei §§ 571 e 573.

Il Consiglio di leva, convocato, ove occorra, in seduta straordinaria, procederà alla visita dell'inscritto predetto e, se idoneo, lo arruolerà in 1ª categoria senza riguardo al numero d'estrazione e lo invierà subito sotto le armi.

Qualora poi non si presentasse al Consiglio di leva senza giustificarne l'impedimento sarà dichiarato renitente.

Per effetto del disposto degli articoli 97 e 100 della legge l'inscritto condannato come reo di sostituzione fraudolenta di persona è escluso dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria per eventi sopraggiunti nella famiglia posteriormente al suo arruolamento e non è ammesso a farsi surrogare dal fratello.

§ 580. Laddove la sostituzione sia stata denunciata come avvenuta presso un distretto militare od un corpo, se l'imputato sarà stato prosciolto dall'accusa perchè non provato il fatto della sostituzione non occorrerà di prendere a suo riguardo alcun provvedimento.

Se invece il proscioglimento dall'accusa abbia avuto luogo perchè, sebbene provata la sostituzione, l'autorità giudiziaria non abbia riconosciuto l'imputato colpevole della sostituzione stessa, il comandante del corpo o del distretto militare, ricevuta la partecipazione di cui al § 577, si rivolgeranno, il primo per mezzo del comandante del distretto e questi direttamente, al sindaco del comune a cui appartiene il detto individuo perchè gli intimi di costituirsi al distretto entro un termine di tempo da stabilirsi dal comandante del distretto stesso a seconda delle circostanze, ma che non potrà mai essere maggiore di giorni quindici.

Trascorsi poi altri cinque giorni oltre il termine di cui sopra senza che l'individuo precettato siasi presentato, egli dovrà essere dichiarato disertore.

§ 581. L'individuo che sarà stato condannato per essersi fatto fraudolentemente sostituire al servizio posteriormente al suo arruolamento dovrà, scontata la pena, costituirsi al comandante del distretto militare cui egli appartiene per fatto di leva, a cura del quale sarà provveduto per la sua assegnazione ad un corpo.

Qualora non si presenti, sarà dichiarato disertore.

§ 582. L'individuo che sia stato condannato per sostituzione fraudolenta di persona, avvenuta sia davanti al Consiglio di leva, sia presso il distretto militare od un corpo, non potrà giusta l'art. 97 della legge, ottenere il passaggio alla 3ª categoria per eventi sopraggiunti nella famiglia dopo il suo arruolamento, nè sarà, in forza dell'art. 100, ammesso a farsi surrogare da un suo fratello.

§ 583. Nel caso di sostituzione fraudolenta di persona nelle surrogazioni di fratello avvenute o presso i consigli di leva o presso i corpi o distretti militari, i prefetti od i sottoprefetti, o i comandanti di corpi o di distretto, a seconda dei casi, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nei §§ 576 e seguenti, ed i comandanti di corpo le terranno parimenti presenti nei casi di sostituzione fraudolenta di persona negli arruolamenti volontari.

§ 584. Colui che si è fatto sostituire e che, per ragione del numero, viene ascritto alla 1ª categoria, se non sia già stato computato nel contingente della leva della propria classe, dovrà esserlo in quello della leva in corso nel tempo in cui viene arruolato, se in quel tempo non era ancora stata chiusa la sessione della leva stessa; ove invece tale sessione fosse già stata chiusa, sarà computato nel contingente di 1ª categoria della leva successiva.

§ 585. Il servizio prestato dal sostituente non può essere tenuto in conto a favore del sostituito, per cui questi, o sia condannato o sia assolto, dovrà seguire la sorte degli uomini della leva che fosse in corso al suo giungere al distretto.

§ 586. Nel caso che la sostituzione fraudolenta sia avvenuta presso i consigli di leva, ma sia stata soltanto scoperta ai distretti militari o ai corpi, i comandanti di questi denuncieranno egualmente essi il fatto al procuratore del Re, e del risultato del processo informeranno a suo tempo il ministro della guerra ed il prefetto o sottoprefetto presidente nel consiglio di leva presso il quale avvenne la sostituzione, comunicandogli tutte le carte relative, acciò possa egli stesso esaurire le pratiche stabilite nel § 578.

(*Continua*).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Picco cav. Tommaso, direttore compartimentale di 2ª classe, promosso alla 1ª classe, con lo stipendio di lire 7000.

Con R. decreto del 5 giugno 1890:

Bianchini Giovanni, ufficiale di 3ª classe, promosso alla 2ª classe, con lo stipendio di lire 2500.

Con ministeriale decreto del 6 giugno 1890:

D'Agostino Giuseppe, segretario di ragioneria, concessogli l'aumento sessennale del 10 per cento sullo stipendio, portandoglielo a lire 3300.

Lay Ciuffo Raffaele, ufficiale di 2ª classe, concessogli l'aumento sessennale del dieci per cento sullo stipendio, portandoglielo a lire 2750.

Mirandanti Napoleone, ufficiale di 3ª classe, concessogli l'aumento sessennale del dieci per cento sullo stipendio, portandoglielo a lire 2200.

Con Ministeriale decreto del 9 giugno 1890:

Alessi Gaetano, telegrafista, richiamato in attività di servizio.

Con Ministeriali decreti dell'11 giugno 1890:

Bodini Alfredo, telegrafista, richiamato in attività di servizio.

Marcelli Carlo, telegrafista, collocato in aspettativa per infermità

Con R. decreto del 12 giugno 1890:

Lucchesi cav. Carlo, ufficiale, collocato a riposo in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge

Savio cav. Pietro, vice segretario di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

Ceggeggi Giovanni, ufficiale, richiamato in attività di servizio.

Con RR. decreti del 15 giugno 1890:

Cicognani Gaetano, ufficiale, dispensato dal servizio.

Ciceraro Gaetano, ufficiale, collocato a riposo in seguito a sua do-

manda, ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriale decreto del 15 giugno 1890:

Laudati dello Russo Enrico, telegrafista, collocato in aspettativa per malattia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare ai signori Prefetti del Regno sull'imbarco di emigranti in porti esteri.

Roma, addì 14 luglio 1890.

Fu sottoposto al Consiglio di Stato il quesito se sia implicito nella legge 30 dicembre 1888, n. 5866 il divieto agli agenti di emigrazione di procurare imbarco ad emigranti in porti esteri.

Il Consiglio di Stato, premesso che la risposta al quesito, di fronte al silenzio della legge, dipende dal vedere se le condizioni fondamentali stabilite dal legislatore a tutela degli emigranti possono essere osservate anche operandosi l'imbarco in porti stranieri, non potendosi altrimenti ammettere una interpretazione che portasse al risultato di distruggere l'effetto principale che il legislatore si è proposto di raggiungere con la legge, ha considerato:

« Che l'art. 12 della legge in questione prescrive che tra l'agente o subagente e l'emigrante sia fatto un contratto in triplo originale del quale un esemplare deve essere consegnato all'emigrante, uno al capitano del porto e l'altro rimanente presso l'agente. Il contratto stesso deve poi portare una serie d'indicazioni tassativamente enumerate nel citato articolo con richiamo di altre disposizioni legislative; e l'articolo 14 ad assicurare agli emigranti contro i possibili raggiri e le frodi degli agenti dichiara nulli di pieno diritto i patti contrari alle condizioni più importanti del contratto medesimo.

« E siccome egli è appunto in questo contratto, collegato colla cauzione da prestarsi dagli agenti, che il legislatore ha cercato la guarentigia sostanziale dei diritti dell'emigrante, così ha disposto col l'art. 17 che l'esemplare depositato alla capitaneria del porto tien luogo dell'atto di compromesso su cui si fonda la competenza speciale della Commissione di arbitri che sulla cauzione fornita dall'agente aggiudica la indennità spettante all'emigrante pel risarcimento dei danni sofferti.

« Finalmente l'art. 18 della legge punisce gli armatori, comandanti di navi, e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, e gli articoli 19 e 20 del regolamento relativo, stabiliscono che della Commissione visitatrice delle navi che trasportano emigranti faccia parte un ufficiale di pubblica sicurezza il quale deve ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti ed i subagenti e vegliare all'osservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione.

Ora è evidente che ammettendo negli agenti la facoltà di procurare l'imbarco degli emigranti in porti esteri tutte le accennate disposizioni della legge e del regolamento in gran parte non avrebbero possibile applicazione, e resterebbero annullate le principali guarantigie stabilite a difesa degli emigranti e per tal modo si aprirebbe facile una via agli agenti di emigrazione per sottrarsi ad ogni possibile efficace sindacato sulle loro operazioni.

« Infatti nei porti esteri non esistono nostri capitani di porto e quindi sarebbe reso impossibile il deposito presso di essi di un esemplare del contratto che, come si è visto, ha così importanti effetti relativamente alla competenza speciale della Commissione degli arbitri. Nei porti esteri non v'è autorità del Regno che abbia il diritto di recarsi a visitare le navi estere, di ricevere i reclami degli emigranti e di provvedere all'osservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione.

« Finalmente i comandanti di navi e noleggiatori stranieri che in porto non italiano danno imbarco a nostri emigranti sfuggono alla pena stabilita dall'articolo 18 della legge.

« È quindi evidente che qualora si dovesse ammettere negli agenti o subagenti di emigrazione *la facoltà di procurare* imbarco agli emigranti italiani in porto straniero, avrebbero modo di sottrarli alla tutela speciale che colla legge sulla emigrazione si è voluto dare loro, e perciò non è dubbio che sebbene il divieto non sia stato espressamente sancito dal legislatore, risulta però necessariamente dall'insieme delle disposizioni sopraccennate, perchè quella facoltà è colle medesime incompatibile. »

Per i suesposti motivi il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che non sia permesso agli agenti e subagenti di emigrazione di procurare imbarco agli emigranti italiani in porti esteri.

Il Ministero ha adottato tale parere e lo partecipa ai signori prefetti per loro norma e perchè si compiacciano di notificare agli agenti ed ai subagenti esistenti nelle rispettive loro provincie il divieto suenunciato mediante comunicazione scritta ai termini e con gli effetti dell'art. 27 del regolamento 10 gennaio 1889 per l'esecuzione della legge sulla emigrazione.

Il sottoscritto attende un cenno di ricevimento della presente circolare.

Pel Ministro
L. Berti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Elenco dei concorrenti al 1° anno di corso della scuola militare.

Roma, 15 luglio 1890.

I sottonominati giovani, compresi nell'elenco *A*, concorrenti all'ammissione ordinaria al 1° anno di corso della scuola militare, avendo ottenuta l'idoneità nell'esame scritto di lettere italiane sono ammessi agli esami orali che avranno principio col 31 luglio nelle sedi indicate nella circolare N. 4 del 5 gennaio 1890, e cioè in Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina, presso il locale collegio militare, in Torino presso l'accademia militare.

I comandi delle divisioni militari e quello dell'isola di Sardegna daranno subito eseguimento alle disposizioni di cui ai numeri 55 e 56 del regolamento 22 gennaio 1888 per l'ammissione nelle scuole militari.

Divisione militare di:

1. Torino — Rebaudo Giulio, votazione di classificazione 16,33.
2. Padova — Giustinian Carlo, id. 16,00.
3. Bologna — Centofanti Ettore, id. 15,00.
4. Palermo — Nasia Umberto, id. 15,00.
5. Livorno — Fini Arturo, id. 14,67.
6. Milano — Bolis Gualtiero, id. 14,67.
7. Palermo — Risso Nicolò, id. 14,67.
8. Firenze — Conti Ugo, id. 14,67.
9. Messina — D'Agostino Giov. Battista, id. 14,67.
10. Torino — Faracovi Giovanni, id. 14,67.
11. Alessandria — Gariboldi-Farina Carlo, id. 14,67.
12. Genova — Webber-Russo Arturo, id. 14,67.
13. Brescia — Carera Eugenio, lire 14,33.
14. Alessandria — Poli-Guerrini Augusto, id. 14,33.
15. Milano — Pinetta Lodovico, id. 14,33.
16. Genova — Segrè Ugo, id. 14,33.
17. Torino — Bruno Lorenzo, id. 14,00.
18. Milano — Faini Alessandro, id. 14,00.
19. Salerno — Galdi Stefano, id. 14,00.
20. Bologna — Melloni Alfonso, id. 14,00.
21. Palermo — Panciera Pietro, id. 14,00.
22. Cuneo — Tornatis Marco, id. 14,00.
23. Livorno — Vitale Armando, id. 14,00.
24. Piacenza — Zoli Luigi, id. 14,00.
25. Milano — Marenco Maddaleno, id. 13,67
26. Roma — Orsini Gaspare, id. 13,67.
27. Salerno — Pallotta Ernesto, id. 13,67.
28. Cuneo — Segrè Alberto, id. 13,67.
29. Bologna — Azzolini Umberto, id. 13,33.
30. Milano — Boselli Luigi, id. 13,33.

31. Milano — Barattieri Giov. Francesco, id. 13,33.
32. Bari — Calvani Nicola, id. 13,33.
33. Firenze — Pini Benedetto, id. 13,33.
34. Livorno — Pollera Alberto, id. 13.33.
35. Milano — Ponti Achille, id. 13,33.
36. Napoli — Raineri-Nicotera Emilio, id. 13,33.
37. Genova — Signani Giovanni Antonio, id. 13,33.
38. Roma — Acrocca Luigi, id. 13,00.
39. Milano — Crippa Giuseppe, id. 13,00.
40. Genova — Caragiani Giovanni, id. 13,00.
41. Milano — Dameno Arturo, id. 13,00.
42. Bologna — Mori Oreste, id. 13,00.
43. Isola di Sardegna — Manai-Serra Antonio, id. 13,00.
44. Torino — Negrotto Giovanni, id. 13,00.
45. Torino — Gazagne Arnolfo, id. 13,00.
46. Firenze — Belli Carlo, id. 12,67.
47. Torino — Bertazzoli Giovanni, id. 12,67.
48. Torino — Cordino Giovanni, id. 12,67.
49. Isola di Sardegna — Dessi Enrico, id. 12,62.
50. Ancona — Giuli Basilio, id. 17,67.
51. Brescia — Moroni Francesco, id. 12,67.
52. Torino — Nigra Giuseppe, id. 12,67.
53. Torino — Pirisi Ettore, id. 12,67.
54. Ancona — Paganelli Casimiro, id. 12,67.
55. Milano — Sperati Ettore, id. 12,67.
56. Milano — Vigevano Attilio, id. 12,67.
57. Genova — Bosio Calisto, id. 12,33.
58. Perugia — Cini Bettino, id. 12,33.
59. Napoli — Cosa Nicola, id. 12,33.
60. Bologna — Del Gobbo Emilio, id. 12,33.
61. Verona — Gottardi Gottardo, id. 12,33.
62. Milano — Mateazzi Pietro, id. 12,33.
63. Alessandria — Robutti Giovanni, id. 12,33.
64. Padova — Rassi Ettore, id. 12,33.
65. Novara — Sammartino Alfonso, id. 12,33.
66. Milano — Stanga Vincenzo, id. 12,33.
67. Genova — Zunini Ignazio, id. 12,33.
68. Padova — Acerbi Libero, id. 12,00.
69. Torino — Bono Lorenzo, id. 12,00.
70. Firenze — Corti Ubaldo, id. 12,00.
71. Genova — Cogozzo Nicola, id. 12,00.
72. Torino — Calzone Giovanni, id. 12,00.
73. Novara — Eccheli del Dosso Federico, id. 12,00.
74. Chieti — Gatti Angelo, id. 12,00.
75. Napoli — Iadevaia Luca Antonio, id. 12,00.
76. Napoli — Latorre Raffaele, id. 12,00.
77. Bologna — Lampronti Giuseppe, id. 12,00.
78. Bologna — Mortari Domenico, id. 12,00.
79. Livorno — Paoletti Natale, id. 12,00.
80. Torino — Pellegrini Enrico, id. 12,00.
81. Napoli — Laterza Antonio, id. 12,00.
82. Torino — Avvenente Celso, id. 11,67.
83. Bari — Alfieri Ettore, id. 11,67.
84. Torino — Armò Alfredo, id. 11,67.
85. Messina — Bellomo Giovanni, id. 11,67.
86. Genova — Chiodo Gio. Battista, id. 11,67.
87. Napoli — Carducci Giovanni, id. 11,67.
88. Roma — Cahen Ugo, id. 11,67.
89. Padova — Cibele Nicolò, id. 11,67.
90. Firenze — Fava Carlo, id. 11,67.
91. Ravenna. Fontanive Remo 11,67.
92. Livorno — Lami Macario, id. 11,67.
93. Livorno — Lucchesi Ugo, id. 11,67.
94. Napoli — Manni Federico, id. 11,67.
95. Milano — Panigada Alessandro, id. 11,67.
96. Ancona — Rossi Giovanni, id. 11,67.
97. Piacenza — Tarasconi Tancredi, id. 11,67.
98. Torino — Tomassini Gualtiero 11,67.
99. Firenze — Vitale Ferruccio, id. 11,67.
100. Milano — Vivanet Giuseppe, id. 11,67.
101. Padova — Benadusi Adolfo, id. 11,33.
102. Bologna — Belloli Egisto, id. 11,33.
103. Genova — Casanova Armando, id. 11,33.
104. Cirillo Alberto, id. 11,33.
105. Palermo — Colonna-Romano Serafino, id. 11,33.
106. Piacenza — Giovanardi Enrico, id. 11,33.
107. Bologna — Maculani Luigi, id. 11,33.
108. Livorno — Paoletti Ferruccio, id. 11,33.
109. Napoli — Paturzo Tedorico, id. 11,33.
110. Piacenza — Ponzi Ugo, id. 11,33.
111. Isola di Sardegna — Perle Efisio, id. 11,33.
112. Bologna — Tozzi Adolfo, id. 11,33.
113. Firenze — Valerio Antonio, id. 11,33.
114. Messina — Allavena Giuseppe, id. 11,00.
115. Torino — Arnosso Ettore, id. 11,00.
116. Milano — Bonora Pietro, id. 11,00.
117. Bologna — Bohino Mario, id. 11,00.
118. Torino — Bona Lorenzo, id. 11,00.
119. Torino — Biezzi Guido, id. 11,00.
120. Bari — Coletti Giovanni, id. 11.00.
121. Firenze — Carpamini Giuseppe, id. 11,00.
122. Milano — Celli Agostino, id. 11,00.
123. Napoli — Casale Ugo, id. 11,00.
124. Isola di Sardegna, Dettori Gerolamo, id. 11,00.
125. Livorno — Del Paio Ottorino, id. 11,00.
126. Napoli — Duca Vincenzo, id. 11,00.
127. Napoli — Demartino Eduardo, id. 11,00.
128. Torino — Del Piano Luigi, id. 11,00.
129. De Castro Ettore, id. 11,00.
130. Bari — Guarini Leonida, id. 11,00.
131. Torino — Lancia Geremia, id. 11,00.
132. Milano — Petri Mario, id. 11,00.
133. Torino — Pizzo Francesco, id. 11,00.
134. Milano — Ricci-Capriata Giorgio, id. 11,00.
135. Firenze — Santoni Arturo, id. 11,00.
136. Napoli — Sansone Carmine, id. 11,00.
137. Milano — Trezzi Paolo, id. 11,00.
138. Travaglini Giuseppe, id. 11,00.
139. Padova — Tamburlini Ferdinando, id. 11,00.
140. Verona — Zavanella Ugo Ernesto, id. 11,00.
141. Firenze — Babbini Ezio, id. 11,00.
142. Ancona — Banfi Adolfo, id. 10,67.
143. Bari — Affatati Pietro, id. 10,67.
144. Napoli — Bernascone Giuseppe, id. 10,67.
145. Bologna — Baratta Giuseppe, id. 10,67.
146. Milano — Casnati Giulio, id. 10,67.
147. Livorno — Casalini Guido, id. 10,67.
148. Messina — Cozza D'Onofrio Ferdinando, id. 10,67.
149. Palermo — Fineschi Lorenzo, id. 10,67.
150. Bari — Gandio Ferdinando, id. 10,67.
151. Genova — Gandolfo Marcello, id. 10,67.
152. Firenze — Lisciarelli Alessandro, id. 10,67.
153. Cuneo — Liprandi Vincenzo, id. 10,67.
154. Firenze — Miceli Diego, id. 10,67.
155. Napoli — Medici Francesco, id. 10,67.
156 — Palermo — Maffioli Giuseppe, id. 10,67.
157. Milano — Pagani Flaminio, id. 10,67.
158. Milano — Puddu Emilio, id. 10,67.
159. Salerno — Pepe Alberto, id. 10,67.
160. Torino — Pincherli Attilio, id. 10,67.
161. Torino — Solari Giovanni, id. 10,67.
162. Verona — Sgaoretti Tito, id. 10,67.
163. Milano — Visconti di Mondrone Giovanni, id. 10,67.
164. Bologna — Vassallo Antonio, id. 10,67.

165. Torino — Marone Colombo, lire 10,67.
166. Torino — Pinelli Riccardo, id. 10,67.
167. Torino — Amato Federico, id. 10,33.
168. Messina — Barreca Ernesto, id. 10,33.
169. Torino — Breglio Francesco, id. 10,33.
170. Napoli — Cuocolo Luigi, id. 10,33.
171. Piacenza — Citerni Carlo, id. 10,33.
172. Torino — Cocchi Giuseppe, id. 10,33.
173. Roma — De Nava Vincenzo, id. 10,33.
174. Napoli — D'Amico Ernesto, id. 10,33.
175. Genova — Ghirardi Felice, id. 10,33.
176. Torino — Gotta Giovanni, id. 10,33.
177. Firenze — Mamiani Guidubaldo, id. 10,33.
178. Torino — Martini Gio. Battista, id. 10,33.
179. Torino — Martinetto Gabriele, id. 10,33.
180. Torino — Manara Vincenzo, id. 10,33.
181. Roma — Osterwald Carlo, id. 10,33.
182. Firenze — Pignero Gustavo, id. 10,33.
183. Torino — Po Ferdinando, id. 10,33.
184. Roma — Serafini Amici Adriano, id. 10,33.
185. Firenze — Viviani della Robia Gio. Battista, id. 10,33.
186. Napoli — Vigna Federico, id. 10,33.
187. Bologna — Di Bagno Massimiliano, id. 10,33.
188. Palermo — Accardi Nicolò, id. 10,00.
189. Genova — Artale Filadelfio, id. 10,00.
190. Torino — Bassani Domenico, id. 10,00.
191. Torino — Bolognesi Arrigo, id. 10,00.
192. Messina — Candullo Domenico, id. 10,00.
193. Palermo — Cutelli Ernesto, id. 10,00.
194. Roma — Celli Giulio, id. 10,00.
195. Torino — Censi Nicolò, id. 10,00.
196. Verona — Clementi Pietro, id. 10,00.
197. Torino — Ferrari Agostino, id. 10,00.
198. Napoli — Gentile Michele, id. 10,00.
199. Ancona — Montanari Domenico, id. 10,00.
200. Messina — Nicolosi-Gallo Francesco, id. 10,00.
201. Bologna — Provinciali Luigi, id. 10,00.
202. Roma — Passerini Silvio, id. 10,00.
203. Milano — Saglio Giuseppe, id. 10,00.
204. Torino — Simondi Lorenzo, id. 10,00.
205. Ancona — Vista Alberto, id. 10,00.
206. Milano — Antoldi Cesare, id. 10,10.
207. Napoli — Anselmi Attilio, id. 10,00.
208. Torino — Avogadro di Collobiano Annibale, id. 10,00.
209. Torino — Archini Luigi, id. 10,00.
210. Firenze — Bandini Emilio, id. 10,00.
211. Torino — Bidasio Camillo, id. 10,00.
212. Livorno — Benti Umberto, id. 10,00.
213. Milano — Bettini Antonio, id. 10,00.
214. Milano — Biancotti Eugenio, id. 10,00.
215. Milano — Boschetti Erasmo, id. 10,00.
216. Napoli — Balestrieri Gaetano, id. 10,00.
217. Padova — Bussandri Giacomo, id. 10,00.
218. Roma — Bonasi Goffredo, id. 10,00.
219. Torino — Bertetti Carlo, id. 10,00.
220. Torino — Baccon Emilio, id. 10,00.
221. Genova — Bruno Pietro, id. 10,00.
222. Brescia — Chiavicatti Enrico, id. 10,00.
223. Isola di Sardegna — Corrias Serafino, id. 10,00.
224. Milano — Cattania Ferruccio, id. 10,00.
225. Milano — Cerruti Umberto, id. 10,00.
226. Palermo — Cervello Nicolò, id. 10,00.
227. Ancona — Costantini Gustavo, id. 10,00.
228. Torino — Coggiola Emilio, id. 10,00.
229. Torino — Cernuschi Arturo, id. 10,00.
230. Firenze — Cattini Alessandro, id. 10,00.
231. Isola di Sardegna — Diana Tito Eligio, id. 10,00.
232. Napoli — Diana Arturo, id. 10,00.
233. Milano — D'Oncieu di Chaffardon Giuseppe, id. 10,00.
234. Napoli — D'Avitaja Alberto, id. 10,00.
230. Firenze — De Paolis Camillo, id. 10,00
236. Torino — De Albertis Mario, id. 10,00.
237. Torino — Della Chiesa di Cervignasco Alberto, id. 10,00.
238. Bologna — Evangelisti Giovanni, id. 10,00.
239. Bari — Fortunato Gaetano, id. 10,00.
240. Firenze — Ferrero Giacomo, id. 10,00.
241. Milano — Fantoni Giulio, id. 10,00.
242. Milano — Felizatti Enrico, id. 10,00.
243. Milano — Fioreni Ascanio, id. 10,00.
244. Torino — Fossa Giuseppe, id. 10,00.
245. Piacenza — Faelli Giulio, id. 10,00.
246. Firenze — Gherardi Francesco, id. 10,00.
247. Verona — Gagliardi Giulio, id. 10,00.
248. Bologna — Gandini Ettore, id. 10,00.
249. Napoli — Grandone Giuseppe, id. 10,00.
250. Torino — Giacomelli Luigi, id. 10,00.
251. Bologna — Gradara Giulio, id. 10,00.
252. Torino — Giani Enrico, id. 10,00.
253. Napoli — Jaccarino Giorgio, id. 10,00.
254. Milano — Lamperti Ettore, id. 10,00.
255. Torino — Lavezzari Edoardo, id. 10,00.
256. Alessandria — Liberi Alberto, id. 10,00.
257. Bologna — Michelangeli Michelangelo, id. 10,00.
258. Ravenna — Malagola Giuseppe, id. 10,00.
259. Messina — Martelli Giuseppe, id. 10,00.
260. Torino — Meregalia Valentino, id. 10,00.
261. Padova — Munich Silvio, id. 10,00.
262. Firenze — Orso Umberto, id. 10,00.
263. Torino — Oggero Alfredo, id. 10,00.
264. Milano — Parrocchetti Antonio, id. 10,00.
265. Milano — Pisani Vittore, id. 10,00.
266. Napoli — Picone Domenico, id. 10,00.
267. Napoli — Pironti Luigi, id. 10,00.
268. Piacenza — Ponzi Guido, id. 10,00.
269. Piacenza — Paoletti Igino, id. 10,00.
270. Isola di Sardegna — Pes Vittorio, id. 10,00.
271. Torino — Parmigiani Pietro, id. 10,00.
272. Milano — Pesci Enrico. id. 10,00.
272. Roma — Pelizza Ettore, id. 10,00.
274. Genova — Passarelli Tobia, id. 10,00.
275. Genova — Rusconi Lottario, id. 10,00.
276. Napoli — Riccardi Riccardo, id. 10,00.
277. Bologna — Ricci Carlo, id. 10,00.
278 Messina — Ranieri Edoardo, id. 10,00.
279. Napoli — Ricciardi Michele, id. 10,00.
280. Torino — Rovero Isidoro, id. 10,00.
281. Alessandria — Scarsi Carlo, id. 10,00.
282. Bologna — Setti Luigi, id. 10,00.
283. Livorno — Squarci Egisto, id. 10,00.
384. Torino — Solari Antonio, id. 10,00.
285. Torino — Scotti Alberto, id. 10,00.
286. Livorno — Spezzafumo Umberto, id. 10,00.
287. Bologna — Testi Giacomo, id. 10,00.
288. Piacenza — Villa Andrea, id. 10,00.
289. Milano — Valvasori Luigi, id. 10,00
290. Milano — Vergani Riccardo, id. 10,00.
291. Bologna — Vecchi Bruno, id. 10,00.
292. Bologna — Zanasi Domenico, id. 10,00.
293. Genova — Bertagni Gio. Antonio, id. 10,00.
294. Torino — Fascio Umberto, id. 10,00.
295. Napoli — Giannuzzi Alberto, id. 10,00.
293. Torino — Mosso Giulio, id. 10,00.

I sottonominati aspiranti, compresi nell'elenco *B*, i quali nell'esame di cui sopra non furono dichiarati idonei e riportarono 0 punti, sa-

ranno ammessi ad un esame di riparazione sopra un tema unico dato dal Ministero e che avrà luogo nelle ore pomeridiane del giorno 31 luglio nelle sedi da essi prescelte per sostenere gli esami orali (collegi militari ed accademia militare). Epperciò gli aspiranti dovranno presentarsi alle sedi stesse alle ore 8 antimeridiane dello stesso giorno 31 luglio per ricevere le necessarie comunicazioni.

I temi saranno esaminati in ciascuna sede dalla sottocommissione di lingua e lettere italiane, la quale escluderà senz'altro dal concorso i candidati che saranno dichiarati *non idonei* nella prova scritta.

I dichiarati *idonei* saranno ammessi agli esami orali cogli aspiranti compresi nell'elenco *A*. Però nella formazione della classificazione generale, essi conserveranno il punto 9 riportato nel primo esame scritto e con esso sarà fatta la media del 1° gruppo (lettere italiane); saranno inoltre posti in coda a tutti gli idonei dell'elenco *A*.

I comandanti di divisione parteciperanno agli aspiranti di cui nello elenco *B* le disposizioni di cui sopra, si faranno rinviare i documenti personali, se già li avessero restituiti, per trasmetterli subito alle sedi presso le quali gli aspiranti daranno l'esame di riparazione d'italiano e quelli orali.

Divisione militare di:

1. Bari — Amendoni Donato, votazione di classificazione 9,00.
2. Bari — Abbo Umberto, id. 9,00.
3. Milano — Albertini Luigi, id. 9,00.
4. Firenze — Aloisi Adalberto, id. 9,00.
5. Firenze — Buonomini Ugo Gino, id. 9,00.
6. Milano — Bondioli Ugo, id. 9,00.
7. Milano — Bruni Francesco, id. 9,00.
8. Ancona — Bucci Leone, id. 9,00.
9. Torino — Biancheri Alfredo, id. 9,00.
10. Catanzaro — Caracciolo Filippo, id. 9,00.
11. Firenze — Caglini Alessandro, id. 9,00.
12. Napoli — Caso Giuseppe, id. 9,00.
13. Messina — Capruzzi Pietro, id 9,00.
14. Milano — Carini Alessandro, id. 9,00.
15. Milano — Cortellezzi Carlo, id. 9,00.
16. Napoli — Cesareo Orazio, id. 9.00.
17. Palermo — Cianciolo Alessandro, id. 9,00.
18. Bologna — Cardinali Guido, id. 0,00.
19. Bologna — Casiroli Orazio, id. 9,00.
20. Bologna — Curti Ezio, id. 9,00.
21. Cuneo — Calzamiglia Cesare, id. 9,00.
22. Torino — Cortazzi Giacomo, id. 9,00.
23. Messina — De Vanna Francesco, id. 9,00.
24. Milano — Della Riva di Fenile Alfonso, id. 9,00.
25. Napoli — De Vito Piscicelli Alfonso, id. 9,00.
26. Bologna — Della Grisa Francesco, id. 9,00.
27. Roma — De Rossi Scipione, id. 9,00.
28. Chieti — De Paolis Fedele-Vincenzo, id. 9,00.
29. Livorno — Filippi Armando, id. 9,00.
30. Milano — Gilli Vincenzo, id. 9,00.
31. Milano — Giorgi di Vistarino Alessandro, id. 9,00.
32. Palermo — Gravono Pietro, id. 9,00.
33. Messina — Iudica-Vaccaro Salvatore, id. 9,00.
34. Firenze — Levi Cesare, id. 9,00.
35. Torino — Leidi Gaetano, id. 9,00.
36. Messina — Mazzara Giacomo, id. 9,00.
37. Livorno — Menini Alessandro, id. 9,00.
38. Milano — Menozzi Vincenzo, id. 9,00.
39. Milano — Milesi Valerio, id. 9,00.
40. Napoli — Muzi Arturo, id. 9,00.
41. Torino — Monet Giulio, id. 9,00.
42. Torino — Marsengo Maurizio, id. 9,00.
43. Torino — Mongino Pietro, id. 9,00.
44. Firenze — Prezzolini Giov. Battista, id. 9,00.
45. Livorno — Perilli Umberto, id. 9,00.
46. Messina — Piano Eriberto, id. 9,00.
47. Messina — Pampillonia Luigi, id. 9,00.
48. Torino — Pedemonte Carlo, id. 9,00.
49. Torino — Perretti Remigio, id. 9,00.
50. Brescia — Rossi Leopoldo, id. 9,00.
51. Milano — Rivalta Giulio, id. 9,00.
52. Torino — Rolando Giovanni, id. 9,00.
53. Firenze — Scartabelli Alberto, id. 9,00.
54. Piacenza — Storzi Augusto, id. 9,00.
55. Torino. — Treves Edmondo, id. 9,00.
56. Napoli — Travaglini Biagio, id. 9,00.
57. Ancona — Vitaliani Arduino, id. 9,00.
58. Milano — Veludari Pietro, id. 9,00.
59. Livorno — Aymerick Lorenzo, id. 9,00.
60. Alessandria — Bistagnino Carlo, id. 9,00.
61. Napoli — Barone Alessandro, id 9,00.
62. Palermo — Bonanno Antonino, id. 9,00.
63. Torino — Bompard Ugo, id. 9,00.
64. Roma — Bartolucci Mauro, id. 9,00.
65. Torino — Barberis Mario, id. 9,00.
66. Perugia — Calindri Edgardo, id. 0,00.
67. Napoli — Cuomo Alessandro, id. 9,00.
68. Messina — Capodicasa Giuseppe, id. 9,00.
69. Torino — Cattabeni Giorgio, id. 9,00.
70. Napoli — De Felice Antonio, id. 9,00.
71. Firenze — Dal Canto Giulio, id. 9,00.
72. Torino — Daneo Cesare, id. 9,00.
73. Torino — Dina Riccardo, id. 9,00.
74. Napoli — Elefante Luigi, id. 9,00.
75. Napoli — Fattory-Kircher Edgardo, id. 9,00.
76. Palermo — Fumagalli Vincenzo, id. 9,00.
77. Ancona — Ferrari Silvio, id. 9,00.
78. Bologna — Guzzinati Gaetano, id. 9,00.
79. Bologna — Guerzoni Gherardo, id. 9,00.
80. Genova — Lucchi Emilio, id. 9,00.
81. Torino — Matarelli Leonida, id. 9,00.
82. Firenze — Mannozzi-Torini Carlo, id. 9,00.
83. Livorno — O' Donnokoe Ferdinando, id. 9,00.
84. Salerno — Pironti Carlo, id. 9,00.
85. Napoli — Ruggiero Nicola, id. 9,00.
86. Firenze — Salle Luigi, id. 9,00.
87. Torino — Sigray dei marchesi Asinari di San Marzano Britannico, id. 9,00.
88. Roma. — Tofanelli Lamberto, id. 9,00.
89. Napoli — Vitale Francesco, id. 9,00.
90. Milano — Venco Guido, id. 9,00.
91. Torino — Voli Vincenzo, id. 9,00.
92. Roma — Bartoli Ettore, id. 9,00.

Il Sotto Segretario di Stato
CORVETTO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 710422 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 200, al nome di Paletto Lucia fu *Marc' Antonio*, vedova di Antonio Menzio, domiciliata in Pino Torinese (Torino), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Paletto Lucia fu *Andrea*, vedova..... ecc.,..... (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

PROSPETTO DIMOSTRANTE IL MOVIMENTO DELLE PENSIONI

Movimento del debito vitalizio dello Stato avvenuto nel quarto trimestre 1889-90, quale

CLASSIFICAZIONE DELLE PENSIONI (1)	Pensioni vigenti al 1° aprile 1890 (2) Numero delle partite	Importo	Carico del trimestre (3) Numero delle partite	Importo
			Pensioni	
PENSIONI ORDINARIE — Ministero delle Finanze	11,031	5,952,197 60	4	2,061 31
Id. di Grazia e Giustizia	3,673	3,038,222 12	»	»
Id. degli Affari Esteri	72	131,783 56	»	»
Id. dell'Istruzione Pubblica	835	671,080 96	»	»
Id. dell'Interno	5,634	3,312,598 81	4	865 37
Id. dei Lavori Pubblici	2,209	1,353,202 05	»	»
Id. della Guerra	27,112	15,031,637 10	»	201 25
Id. della Marina	3,015	1,859,116 63	»	58 31
Id. d'Agricoltura, Industria e Commercio	415	242,308 89	»	»
Pensioni straordinarie	4,190	1,977,355 92	»	160 92
TOTALE Pensioni Vecchie	58,189	33,575,533 64	8	3,350 16
			Pensioni	
PENSIONI ORDINARIE — Ministero del Tesoro	941	1,131,516 40	63	92,015 03
Id. delle Finanze	6,951	5,937,273 32	274	294,921 29
Id. di Grazia e Giustizia	2,931	3,783,534 02	149	175,145 54
Id. degli Affari Esteri	71	158,769 01	5	13,969 »
Id. dell'Istruzione Pubblica	1,010	1,398,167 48	46	54,407 33
Id. dell'Interno	4,042	3,519,257 31	187	196,770 88
Id. dei Lavori Pubblici	932	758,848 38	44	33,101 37
Id. delle Poste e Telegrafi	1,252	1,399,969 09	79	107,899 93
Id. della Guerra	14,122	14,135,218 12	603	773,488 69
Id. della Marina	2,548	2,045,107 71	118	93,068 40
Id. d'Agricoltura, Industria e Commercio	281	333,227 07	21	27,198 39
Pensioni straordinarie	1,058	458,329 35	23	9,162 47
TOTALE Pensioni Nuove	36,148	35,059,217 26	1,615	1,871,448 32
			In com-	
Pensioni vecchie	58,189	33,575,533 64	10	3,350 16
Id. nuove	36,148	35,059,217 26	1,615	1,871,448 32
TOTALE GENERALE	94,337	68,634,750 90	1,625	1,874,798 48

Roma, li 10 luglio 1890.

VECCHIE E NUOVE AVVENUTO NEL 4° TRIMESTRE 1889-90.

risulta dalle notizie pervenute all'Ufficio centrale delle pensioni (Ministero del Tesoro).

Scarico del trimestre		Pensioni vigenti al 1° luglio 1890		Indennità per una volta tanto concesse nel trimestre			
Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Vecchie							
234	152,963 62	10,804	5,801,295 29	»	»	»	»
116	156,257 14	3,557	2,881,964 98	»	»	»	»
1	3,528 »	71	131,255 56	»	»	»	»
30	34,779 36	805	639,301 60	»	»	»	»
139	98,724 74	5,499	3,214,739 44	»	»	»	»
59	41,509 52	2,150	1,311,692 53	»	»	»	»
458	339,361 24	26,654	14,692,480 11	»	»	»	»
45	37,774 57	2,970	1,821,430 37	»	»	»	»
14	10,911 13	401	231,397 76	»	»	»	»
100	55,128 09	4,090	1,922,388 75	»	»	»	»
1,196	930,937 41	57,001	32,647,946 39	»	»	»	»
Nuove							
22	34,224 84	982	1,189,306 59	10	25,946 27	»	»
90	95,615 24	7,138	6,136,579 37	20	58,954 33	»	»
40	55,002 18	3,013	3,903,677 38	16	38,821 54	»	»
»	»	76	172,738 01	»	»	»	»
17	29,412 98	1,039	1,423,161 83	16	59,750 20	»	»
54	56,762 78	4,175	3,659,265 41	24	38,418 »	»	»
15	19,428 94	961	772,520 81	6	11,899 30	»	»
15	21,645 24	1,316	1,486,223 78	9	22,086 »	»	»
145	128,960 54	14,580	14,779,746 27	9	17,435 »	»	»
36	18,097 17	2,630	2,120,078 94	2	4,883 2	»	»
11	16,919 19	297	313,506 27	2	2,603 »	»	»
15	7,692 60	1,066	460,099 22	»	»	»	»
460	483,761 70	37,303	36,446,903 88	114	280,799 76	»	»
plesso							
1196	930,937 41	57,001	32,647,946 39	»	»	»	»
460	483,761 70	37,303	36,446,903 88	114	280,799 76	»	»
1,656	1,414,699 11	94,304	69,094,850 27	114	280,799 76	»	»

Il Direttore capo dell'Ufficio centrale delle pensioni
FR. FERRARA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto Consolare di Trieste e la cui morte fu recata a conoscenza del R. Consolato durante il mese di giugno 1890.*

1. Giurin Cecilia, fu...... e fu Caterina Marchetti di Trieste, di condizione privata, morta il 1. giugno 1890 di idropisia, d'anni 76.
2. Rizzotti Orsola, fu Stefano Nemitz e fu Maria.... di Viterbo, di condizione privata, morta il 2 giugno 1890 di endocardite, d'anni 55.
3. Tosoliui Catterina, fu Tremisio e di fu Pasqua... di Udine, di condizione sarta, morta il 3 giugno 1890 di tubercolosi, d'anni 53.
4. Salvatori Marcella, di Tiziano e di Teresa Rumigu di Trieste, morta il 6 giugno 1890 di aclusioma intestinale, d'anni 3 1|2.
5. Patrian Fortunato, di Fortunato e di Lucia Perdic di Trieste, morto il 7 giugno 1890 di immaturità, appena nato.
6. Guadrini Italo, di Luigi e di Maddalena Mingotti, di Trieste, morto il 7 giugno 1890 di catarro intestinale, di mesi 3.
7. Pietrobon Olga, di Luigi e di Barbara Staturami di Tripolo, morta il 9 giugno 1890 di difterite, d'anni 4.
8. Todero Giovanni, fu Pietro e fu Maddalena...... di Toppo, di condizione cameriere, morto il 10 giugno 18 0 di aneurisma, d'anni 58.
9. Pravisani Giovanni, di Carlo e di Maria Fabretto di Trieste, morto il 12 giugno 1890 di idrocefalite, di mesi 13.
10. Tomasini Luigi, di Emilio e di Margherita Delorenzi di Trieste, morto il 15 giugno 1890 di bronchite, di mesi 8.
11. Fabbro Leonardo, di Venceslao e di Teresa Muraut di Trieste, morto il 15 giugno 1890 di pneumonite, di mesi 8 1|2.
12. Valente Carlo, di Crescenzio e di......... di Caserta, di condizione suonatore, morto il 19 giugno 1890 di annegamento d'anni 30.
13. Invernizzi Bonaventura, fu Lorenzo e fu Maria....... di Milano, di condizione intagliatore, morto il 21 giugno 1890, d'anni 60.
14. Pellöll Ausonio, fu Carlo e fu Lucia...... di Bezzaro, di condizione scultore, morto il 22 giugno 1890 di endocardite, d'anni 70.
15. De Martini Erminia, di Giuseppe e di Francesca Widmar di Trieste, morta il 23 giugno 1890, per vizio cardiaco d'anni 13.
16. Nodale Enrico, illegittimo di Maria di Bernardo di Trieste, morto il 24 giugno 1890, d'anni 2 1|4.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Si rende noto, che dal 21 luglio corrente avrà effetto, tranne nella parte indicata qui di seguito (lettera M), la legge del 12 giugno u. s., n. 6889, colla quale furono introdotte importanti modificazioni nel servizio postale ed avrà pure effetto un nuovo regolamento generale, approvato con R. decreto del 2 corrente, n. 6901, per l'esecuzione del servizio stesso.

Le principali innovazioni sono le seguenti:

a) La corrispondenza non francata di militari di truppa per le rispettive famiglie, purchè spedita nei modi e colle cautele che sono prescritte dal regolamento, sarà tassata a carico dei destinatari in ragione di 20 centesimi ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi; ossia sarà sottoposta ad una tassa pari a quella di francatura.

Allo stesso trattamento sarà sottoposta la corrispondenza degli uffizi governativi, che saranno designati con decreto reale, all'indirizzo di corpi morali o di particolari.

b) E' ammessa la spedizione per posta di lettere e di altri oggetti di corrispondenza, da essere recapitati per espresso, subito dopo l'arrivo.

Tali oggetti saranno sottoposti ad una sopratassa fissa di cent. 25, a carico dei mittenti; ma quando sieno diretti in località ove non esistano uffizi postali od occorrano mezzi straordinari per farli recapitare, la relativa spesa andrà a carico dei destinatari.

c) Sarà ammessa, con una sopratassa pure di centesimi 25, la spedizione di oggetti di corrispondenza (lettere, pieghi di carte manoscritte, libri, ecc.) gravati di *assegno*, nei limiti e colle norme già in vigore nel servizio dei pacchi.

Tali oggetti dovranno essere raccomandati, oppure, limitatamente però alle lettere, essere assicurati.

La sopratassa di assegno si riscuoterà, tanto per le corrispondenze quanto pei pacchi una volta sola, quando trattisi di più oggetti spediti contemporaneamente dallo stesso mittente allo stesso destinatario.

Il rimborso al mittente dell'importare degli assegni quando gli oggetti sieno ritirati, si farà con pari con un vaglia solo, purchè la somma totale non ecceda i limiti ammessi per l'importo del vaglia stessi.

d) La tassa di raccomandazione delle corrispondenze circolanti nel distretto degli uffizi d'impostazione è ridotta a centesimi 5 per i pieghi di campioni, stampe, libri, incisioni e simili ed a centesimi 10 per le lettere e gli altri oggetti.

e) La tassa di assicurazione dei valori spediti in lettere ed in pacchi è ridotta a centesimi 10 ogni L. 200 assicurate.

Per le lettere ed i pacchi circolanti nel distretto dell'ufizio d'impostazione tale tassa è ancora ridotta a centesimi 5 ogni L. 200.

f) La tassa di francatura dei giornali quotidiani, compresi quelli che escono sei volte per settimana, è ridotta a sei millesimi per esemplare, non eccedente grammi 50 di peso.

La francatura ne dovrà essere operata esclusivamente mediante appositi conti correnti fra gli editori e la Posta.

g) L'aggiunta di scritti sui giornali spediti da particolari sarà sottoposta ad un'ammenda da L. 5 a L. 50.

h) La tassa di emissione dei vaglia è ridotta a metà della normale per quelli pagabili nel distretto degli uffizi di emissione.

i) E' ammessa la girata dei vaglia ordinari e telegrafici; limitatamente ad una girata sola per ciascun vaglia.

l) I vaglia non pagati entro il periodo della rispettiva validità potranno essere duplicati o rinnovati senza veruna sopratassa.

m) Sono istituite *cartoline-vaglia*, mediante le quali potranno essere commessi pagamenti per somme non eccedenti lire 20; onde minore spesa e minore disagio.

Le cartoline vaglia saranno vendute dagli uffizi di Posta, dovranno essere riempite dai mittenti e circoleranno poi come cartoline ordinarie.

Tale cartoline saranno messe in vendita dal giorno, che sarà indicato con altro avviso.

n) La tassa di spedizione dei pacchi postali ordinari è elevata a cent. 60, compresa in essa la sopratassa di recapito a domicilio, che rimarrà soppressa.

Il recapito dei pacchi sarà quindi fatto senza altra spesa.

Tale tassa è ridotta a metà pei pacchi circolanti nel distretto dell'ufizio di impostazione.

o) E' soppressa la tassa di rispedizione da una località ad una altra dei pacchi che non abbiano potuto essere recapitati, per cambiamento di residenza dei destinatari o per altre ragioni.

p) I pacchi contenenti oggetti preziosi, che non sieno stati assicurati dai mittenti, saranno sottoposti ad assicurazione d'officio, con tassa doppia della normale.

Roma, addì 15 luglio 1890.

(Si pregano le Direzioni dei giornali di riprodurre il presente avviso).

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Sono interrotti i cavi fra Hongkong e Foochow e fra Amoy e Shanghai (China).

I telegrammi per Hongkong e Amoy s'istradano per la via delle Indie, quelli per Shanghai, Foochow, uffici interni della China e pel Giappone s'istradano via austro-russo Wladiwostok, riscuotendo tasse relative.

Roma, 22 luglio 1890.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di concorso al posto di volontario gratuito fra gli impieghi di ufficiale d'ordine.

Il 18 agosto 1890, alle ore 9 antimeridiane, avranno principio gli esami di concorso per un posto di volontariato gratuito per la carriera d'ordine presso il Ministero degli Affari Esteri.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 27 febbraio 1890.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da una lira dovranno essere presentate non più tardi del 1° agosto 1890 p. v., trascorso il qual termine, esse saranno respinte. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Attestato di cittadinanza italiana.

2° Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 18 anni nè più di 30.

3° Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

4. Attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

5. Certificato di avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

6° Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gli esami sono scritti ed orali.

L'esame scritto, da ripartirsi in due giorni, consisterà:

1° in un brano di libro francese da scriversi calligraficamente sotto dettatura;

2° in una composizione italiana e nella formazione di uno specchio contabile e dimostrativo.

L'esame orale, al quale non verranno ammessi se non i candidati che nell'esame precedente avranno dato prova di possedere una scrittura rapida, chiara e secondo il tipo adottato dal ministro degli Affari Esteri annesso al programma d'esame, verserà sulle seguenti materie:

Statuto fondamentale del Regno — Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato — Nozioni di geografia politica — Circoscrizione amministrativa del Regno e circoscrizione diplomatica e consolare italiana — Nozioni de' servizi postali e de' trasporti ferroviari e marittimi — Norme generali di contabilità e prime operazioni di aritmetica.

Il candidato dovrà anche leggere correntemente il francese e tradurlo di viva voce.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal ministro, sarà composta da un capo di divisione del Ministero, dal capo della ragioneria e da un perito calligrafo e procederà secondo le norme indicate nei §§ 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 13 del regolamento suddetto.

In niun caso si ammetteranno al volontariato altri aspiranti oltre al posto pel quale è aperto il concorso.

Roma, 10 luglio 1890. 2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA

per il conferimento di borse di studio a giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici del Regno.

In esecuzione all'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1888, n 5426 (serie 3ª), è aperto il concorso per titoli e per esame, a varie borse di studio a favore di giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici che proseguano i loro studi nel primo biennio della facoltà di scienze (sezione fisico-matematica) delle R. Università; nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma Torino: nel R. Istituto tecnico superiore di Milano; nel R. Museo industriale di Torino; nella Scuola superiore Navale di Genova; nella Scuola superiore d'agraria della R. Università di Pisa e nelle Scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova e di Bari.

A ciascuna borsa è assegnata la somma annua di lire 1000 che sarà pagata in dieci uguali rate mensili, in seguito a certificato del Rettore dell'università o del Capo dell'Istituto superiore, comprovante che il giovane ha serbato lodevole condotta ed ha assistito con diligenza alle lezioni ed esercitazioni cui è tenuto.

L'ammontare della borsa potrà essere ridotto sino alla metà quando la famiglia del sussidiato abbia ordinaria dimora nella città in cui egli deve attendere agli studi.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere spedite non più tardi del 15 settembre p. v. al seguente preciso indirizzo: Ministero dell'Istruzione — *Divisione per l'insegnamento tecnico*: dovranno essere compilate su carta da bollo da lire 1.20, e portare la precisa indicazione del nome, del casato, della paternità, del domicilio del concorrente e del corso di studi superiori ch'egli si propone di seguire.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Attestati di nascita e di cittadinanza italiana;

b) Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1 agosto 1890;

c) Stato di famiglia di data non anteriore al 1 agosto 1890 colla indicazione dell'età, condizione e professione di ciascuno dei componenti la famiglia.

d) Attestati della Giunta Municipale e dell'Agenzia delle tasse, che provino la condizione disagiata della famiglia e che siano di data non anteriore al 1° agosto 1890.

e) Licenza d'Istituto tecnico o d'Istituto nautico (valevole per la ammissione al corso di studi superiori che il concorrente si propone di seguire) con prospetto dei singoli voti conseguiti nell'esame di licenza, dal quale risulti una media complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

f) Attestato comprovante di aver fatto l'ultimo anno di corso, quale alunno regolare, presso l'Istituto tecnico o nautico che rilasciò la licenza.

g) Attestati degli altri studi regolarmente compiuti ed esami superati, presso Istituti d'istruzione governativi o pareggiati.

I concorrenti, i quali abbiano già percorso uno o *più anni di studi* superiori, dovranno presentare, oltre i documenti di cui sopra, quelli comprovanti d'avere ogni anno atteso con diligenza agli studi e superati gli esami prescritti dai Regolamenti per la promozione all'anno successivo, con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Se il concorrente ha percorso un anno di studi universitari, deve provare d'essersi inscritto ai corsi consigliati dalle Facoltà per quell'anno; d'avere assistito ad essi con diligenza e d'aver superato non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Alla domanda potrà essere altresì allegato qualsiasi altro titolo che si ritenga utile per lo scopo del concorso.

Le domande non pervenute al Ministero in tempo debito, o non corredate di tutti i voluti documenti si considereranno, senza altro, come non presentate.

Il Ministero, verificata la regolarità dei titoli dei concorrenti, farà loro conoscere se sono ammessi, e presso quale sede, alle prove di esame.

Queste saranno due (scritte o grafiche), sopra temi designati e cioè:

Per gli aspiranti al 1° anno della sezione fisico-matematica della Facoltà di scienze; al 1° anno del corso preparatorio del R. Istituto tecnico superiore di Milano; al 1° anno della R. Scuola navale di Genova e al 1° anno del corso per le industrie chimiche o di quello per le industrie meccaniche presso il R. Museo industriale di Torino; 1ª prova: *Matematica*; 2ª prova: *Fisica*.

Per gli aspiranti al 1° anno della Scuola agraria di Pisa; 1ª prova *Botanica*; 2ª prova: *Agraria.*

Per gli aspiranti al 1° anno delle scuole superiori di commercio di **Venezia, di Genova, di Bari;** 1ª prova: *Lettere italiane*; 2ª prova: *Economia pubblica.*

Per gli aspiranti al 1° anno nel corso superiore d'ornato presso il Museo industriale di Torino: 1ª prova: *Disegno geometrico*; 2ª prova: *Disegno ornamentale.*

Per gli aspiranti agli anni di corso successivi al primo, saranno dati due temi scelti fra le materie di studio dell'anno o degli anni precedenti.

Le prove d'esame avranno luogo presso gl'Istituti tecnici e nautici governativi e pareggiati la prima il 6 ottobre 1890 e la seconda l'8 ottobre 1890.

I concorrenti dovranno, di regola, sostenere l'esame nell'Istituto stesso presso il quale hanno conseguita la licenza. In caso di cambiamento di domicilio della famiglia, regolarmente comprovato, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentarsi all'Istituto del luogo, o a quello più prossimo al luogo della nuova dimora.

I temi d'esame saranno inviati ai Presidi dal Ministero in pacchi suggellati, da aprirsi al momento dell'esame.

I concorrenti avranno otto ore di tempo per trattare ciascun tema e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro nè con persone estranee, e saranno sorvegliati dal Preside dell'Istituto o da un professore delegato dal Preside stesso.

Per la disciplina degli esami, varranno le norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti tecnici.

I lavori, scritti, chiusi in pieghi suggellati, saranno inviati dai Presidi al Ministero appena ultimata ciascuna prova d'esame.

Una speciale Giunta esaminatrice, eletta dal Ministro giudicherà del merito dei concorrenti, classificandoli con tre voti: uno per i titoli, e uno per ciascuna prova d'esame.

Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8[10 in ciascuna classificazione, e non meno di 27[30 in complesso.

L'aggiudicazione delle borse sarà fatta dal Ministro, in base alla graduatoria dei candidati compilata dalla Giunta. A parità di merito saranno preferiti i candidati di condizioni economiche più disagiate.

Il vincitore di una borsa ne godrà sino al termine degli studi superiori intrapresi, purchè attenda ad essi colla dovuta diligenza; serbi lodevole condotta e consegua ogni anno la promozione all'anno successivo di corso con una votazione complessiva non inferiore agli 8[10 e senza avere d'uopo di esami di riparazione. Se il candidato attende agli studi nel 1° anno universitario, deve iscriversi ai corsi consigliati dalla Facoltà e superare al termine dell'anno non meno di tre esami speciali, con una votazione complessiva parimenti non inferiore agli 8[10. I sussidiati che non soddisferanno alle sopradette condizioni, perderanno ogni diritto alla continuazione dell'assegno.

Roma, 14 luglio 1890.

Il Ministro
P. BOSELLI.

3

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità pubblica

Avviso di concorso

per esame a 20 posti da medico provinciale di 3ª classe.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1890 è stato aperto un concorso per esame a 20 posti di medico provinciale di 3ª classe coll'annuo stipendio di L. 3500, giusta le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3ª, dal relativo Regolamento 9 ottobre 1889, n. 6142, dai RR. decreti 2 febbraio e 10 luglio 1890, nonchè sui programmi annessi al primo di questi decreti reali.

Per l'ammissione al detto esame devesi presentare al Ministero dell'Interno a tutto il giorno 30 p. v. settembre apposita domanda in carta da bollo da L. 1,20, contenente il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del concorrente, nonchè una succinta esposizione dei titoli di cui egli è provveduto.

Non sarà tenuto conto di quelle istanze che pervenissero al Ministero dopo spirato il detto termine.

Alla istanza devono essere allegati, sotto pena di esclusione dal concorso: 1° il diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o una copia di esso autenticata; 2° la fede di nascita debitamente legalizzata, ed un eguale attestato di aver compiuto con profitto, dopo la laurea, un corso speciale pratico in uno dei laboratori d'igiene dello Stato, per constatare se il richiedente si trovi nelle condizioni di ammessibilità all'esame, previste dall'art. 19 del regolamento generale sanitario.

I relativi esami saranno dati entro il mese di novembre prossimo in Roma e nei giorni che verranno appositamente notificati agli aspiranti ammessi all'esame.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche, due scritte e due orali secondo l'ordine e le norme, nonchè sulle materie indicate nel R. decreto 2 febbraio 1890, n. 20400-4-C ed annessi programmi.

Un'attestazione d'idoneità sarà rilasciata a quelli fra i concorrenti che abbiano ottenuta l'idoneità in tutte le prove; per l'effetto del concorso, però, il risultato ottenuto non sarà valido che per i venti posti stabiliti nella presente sessione di esami.

Roma, addì 13 luglio 1890.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso al posto di assistente dell'osservatorio geodinamico di Rocca di Papa (provincia di Roma), con lo stipendio annuo di lire duemiladuecento (L. 2200) e l'alloggio gratuito.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda, in carta da bollo da una lira, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 15 agosto p, v., corredata dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Diploma di laurea in scienze fisiche o titolo equipollente;
4. Relazione sugli studi fatti e sulla carriera percorsa.
5. Certificato di aver adempiuto a quanto prescrivono le leggi sulla leva militare;
6. Certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° luglio corrente, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza;
7. Certificato di immunità penale, di data non anteriore al 1° luglio corrente, rilasciato dal tribunale del Circondario d'origine.

I concorrenti indicheranno sulla domanda il loro indirizzo per tutte le comunicazioni occorrenti.

Roma, addì 17 luglio 1890.

Il Direttore Generale
MIRAGLIA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso al posto di medico veterinario addetto al deposito cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere.

È aperto il concorso per esame al posto di medico veterinario presso il deposito cavalli stalloni di Santa Maria Capua Vetere, cui va annesso l'annuo assegno di lire 1200.

Le domande saranno indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 10 agosto 1890, corredate dalla fede di nascita, dai certificati di sana fisica costituzione e di buona condotta, dalla laurea di dottore in medicina veterinaria, e da quei documenti, attestati, ecc., che gli aspiranti credessero opportuno unire alla loro domanda.

Gli esami avranno luogo, in giorni da determinarsi, presso la regia Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli, e consisteranno in una tesi orale d'igiene zootecnica, in una diagnosi medica, in una diagnosi chirurgica ed in una operazione chirurgica.

I principali obblighi e diritti del titolare di questo ufficio sono:

fare giornalmente una o anche due visite ai cavalli stalloni, nelle ore stabilite dal direttore del deposito;

curare i cavalli infermi;

recarsi, quando le circostanze lo esigano, e il direttore del deposito lo creda necessario, alle stazioni di monta governative, nelle quali si trovino cavalli stalloni infermi;

assistere alla monta degli stalloni del deposito in qualunque stagione dell'anno;

istruire i palafrenieri del deposito sulle nozioni principali intorno all'igiene del cavallo, e sul modo di prestare assistenza al medesimo in caso di malattia;

prestare l'opera sua in ogni altra circostanza che il servizio lo esiga.

Compiuti regolarmente questi obblighi, potrà il veterinario prestare l'opera sua anche a privati, sempreché possa farlo senza verun danno dell'ufficio principale.

Roma, 10 luglio 1890.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. MIRAGLIA.

2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 23 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	761, 1
Umidità relativa a mezzodì	40
Vento a mezzodì	Ovest debole.
Cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado massimo	29°, 6,
minimo	16°, 2,

23 luglio 1890.

Europa pressione sempre elevata occidente, bassa intorno Golfo Finlandia. Rochefort, Biarritz 771; Svizzera 767; Pietroburgo 748; Riga 747; Hango 743.

Italia 24 ore: barometro disceso tre mill. Nord, poco Sud; alcune pioggie temporali. Venti qua là freschi quarto quadrante. Temperatura non molto elevata, specialmente Nord. Stamane sereno; venti settentrionali, deboli calmi Nord. Barometro 760 Golfo Venezia; 759 Sud Adriatico; 764 Sardegna. Mare agitato basso Adriatico.

Probabilità: venti quarto quadrante, ancora freschi Sud; cielo sereno con qualche temporale continente; mare qua là agitato coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 22. — La Porta dichiara completamente falso le voci sparse che il Consiglio dei ministri avrebbe deciso di stabilire lo stato d'assedio nelle provincie armene, di prendere violenti misure di repressione contro i provocatori di disordini in tali provincie e d'inviarvi Gazi Osman pascià con poteri straordinari. La situazione delle provincie armene non giustificherebbe in alcun modo l'applicazione di provvedimenti eccezionali.

BERLINO, 22. — L'imperatore di Germania arriverà il 17 agosto a Revel sul Baltico a bordo dello *Hohenzollern*, e si recherà a Narva per assistere alle manovre dell'esercito russo che si terranno colà.

FRANENFELD, 22. — Il tiratore Andreas Gredig, sindaco di Davos nel cantone dei Grigioni maneggiando imprudentemente una carabina carica si uccise ieri sotto la tettoia del tiro a segno.

Questa mattina gli furono fatti funerali solenni ai quali assistette anche la rappresentanza dei tiratori italiani: alla stazione ferroviaria disse parole commoventi il pastore Berger.

BUENOS AYRES, 22. — Il processo contro i sospetti cospiratori continua.

Un sottufficiale che era stato arrestato è fuggito.

L'emozione diminuisce.

MONTEVIDEO, 22. — Sarà emesso un prestito per la conversione del corso forzoso. L'aggio dell'oro è del 34 per cento.

BUENOS AYRES, 22. Parecchi degli ufficiali superiori accusati di cospirazione contro l'attuale Governo saranno certamente assolti.

MONTEVIDEO, 22. — I dazi doganali dell'Uruguay saranno aumentati probabilmente del 10 per cento e saranno pagabili in oro.

Il prodotto dei dazi sarà destinato al riscatto della carta-moneta.

MESSICO, 22. — Si ha dal Guatemala che i ministri di Costarica e di Nicaragua, firmarono un trattato di alleanza col Guatemala, chiedendo a nome dell'America Centrale unita, al generale Ezeta di rinunziare al comando supremo delle truppe del San Salvador, affinchè si stabilisca nel San Salvador un regime legale, in conformità della Costituzione.

Un'amnistia generale è promessa a tutti coloro che parteciparono alla rivoluzione.

Il Governo del Guatemala aumenterebbe le sue truppe sulla frontiera del San Salvador.

PARIGI, 23. — Si assicura che la Francia vorrebbe portare i negoziati coll'Inghilterra per i compensi in seguito all'accordo anglo-tedesco, sulla occupazione militare britannica in Egitto.

Lord Salisbury si è opposto però a che materie politiche possano formar oggetto del negoziato.

Due delegati inglesi saranno inviati a Parigi per determinare un accordo col ministro degli esteri, Ribot, sui nuovi limiti della zona di influenza francese nella regione del lago Tchad.

LONDRA, 23. — Lo *Standard* ha dal Cairo:

« La tassa delle corvate non si percepirà per quest'anno. In attesa di un regolamento definitivo riguardo all'impiego delle economie che derivano dalla conversione del prestito, la Francia acconsentì che dette economie sieno assegnate per quest'anno all'abolizione delle corvate ».

GRESSONEY, 23. — La Regina farà domani un'escursione alla villetta Cervrina.

MILANO, 23. — L'Ambasciata marocchina, accompagnata dal cav. Gentili e dal duca Caracciolo alle 4 pom. si recò a visitare la fabbrica di sete della ditta Osnago; quindi restituì la visita al prefetto e poscia visitò il duomo ed altri monumenti.

Domani, alle ore 9,30 antim., l'Ambasciata andrà a Como e Bellaggio.

KIEL, 23. — La *Gazzetta di Kiel* dichiara che le autorità marittime di Kiel nulla sanno sulla pretesa visita a questi stabilimenti marittimi da parte dell'ammiraglio francese Blance, annunziata dai giornali francesi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—	95,22 1[2 95,25	95 23 3[4	95,27 1[2 28 3[4 30	35 37 1[2 45)	— —	Ex coup. L. 2,17
» 2.a »	—	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			61 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			96 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 — [1]	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			499 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			710 — [2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			572 — [3]	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1780 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1035 — [4]	
» » Generale	»	500	250		— —	482,75 83 84 85		— — [5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			630 — [6]	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			75 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			480 —	
» » » » cert. prov.		500	250		— —			473 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			615 — [7]	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			100 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —			898 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1055 — [8]	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —	267 269		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	486 487 487,50.		— — [9]	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			250 » [10]	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			195 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	147 148		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			368 » [11]	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			90 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 50 [12]	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
22 luglio 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 043
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 873
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 57 957

V. TROCCHI, Presidente.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 20
	Parigi	Cheques	»	»	101 —
4	Londra	90 giorni	»	»	25 30
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890

Rendita 5 0[0 . . . 96 80
» 3 0[0 . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prest. Rothschild 5 0[0 98 50
Obb. città di Roma 4 0[0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 485 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0 500 —
Az. Fer. Meridionali . 730 —
» » Mediterranee 580 —
» » » certif 570 —
» Banca Nazionale 1790 —
» » Romana . 1090 —
» » Generale . 498 —

Az. Banco di Roma . 655 —
» Banca Tiberina . 75 —
» » Ind. e Com 488 —
» » » Certif. 480 —
» Soc. Cred. Mobil. 625 —
» » » Merid. 220 —
» » Gas stampigl. 950 —
» » Acqua Marcia st . . 1170 —
» » Condot. d'ac. 272 —
» » Gen. Illumin. 210 —
» » Immobiliare . 530 —
» » Molini e Magaz Gen. . 270 —
» » Tramway Om 155 —
» » Fond. Italiana 35 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 295 —
» » Navig. Gen. Italiana . 370 —
» » Metallurgic. Italiana . 340 —
» » della Piccola Borsa . 245 —
» » Fondiar. Incendi . . 90 —
» » Fond. Vita 235 —
» » Caoutchouc 195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0 478 —
» » » 4 0[0 201 —
» » Ferroviarie 295 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*